

M.S. AVI, *L'indice di liquidità e la rateizzazione del debito fiscale fra normativa giuridica, direttive Equitalia e decisioni delle Commissioni Tributarie.*
Problemi irrisolti e soluzioni.

MARIA SILVIA AVI

L'INDICE DI LIQUIDITÀ
E LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
FISCALE FRA NORMATIVA GIURIDICA,
DIRETTIVE EQUITATIVA E DECISIONI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

PROBLEMI IRRISOLTI E SOLUZIONI

 Wolters Kluwer

CEDAM

2016

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Stampato da GECA s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

INDICE

CAPITOLO I

LA NORMATIVA GIURIDICA RIGUARDANTE LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. La normativa giuridica riguardante la rateizzazione del debito fiscale delle società e delle imprese in regime fiscale ordinario: considerazioni introduttive Pag. 1

CAPITOLO II

LE DIRETTIVE EQUITALIA E LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE DELLE SOCIETÀ E IMPRESE IN REGIME FISCALE ORDINARIO: INDICE ALFA E INDICE DI LIQUIDITÀ

1. Le direttive Equitalia come strumenti “integrativi” e “interpretativi” della normativa. L’indice alfa e il quoziente di liquidità nelle direttive Equitalia e loro rilevanza al fine della rateizzazione del debito fiscale..... Pag. 7
 - 1.1. Indice Alfa..... » 9
 - 1.2. Indice liquidità..... » 14

CAPITOLO III

LIMITI OPERATIVI E TEORICI DELL’INDICE DI LIQUIDITÀ DISCIPLINATO DALLE DIRETTIVE EQUITALIA

1. Limiti teorici della modalità di calcolo imposta da Equitalia..... Pag. 37
 - 1.1. Introduzione » 37
 - 1.2. La logica riclassificatoria complessiva applicata nell’applicazione operativa della riclassificazione utilizzata da Equitalia: problemi irrisolti e conseguenze sulla determinazione quantitativa

	degli aggregati costituenti l'indice di" liquidità fiscale	Pag.	48
1.3.	Le c.d. "liquidità differite" nello schema riclassificatorio Equitalia: problemi teorico-tecnici irrisolti	»	55
1.4.	Le c.d. "passività correnti" nello schema riclassificatorio Equitalia: problemi teorico-tecnici irrisolti	»	62
2.	Limiti dell'indice di liquidità inteso quale elemento atto a verificare l'esistenza di una temporanea situazione di oggettiva difficoltà	»	67

CAPITOLO IV

GIURIDICITÀ DELLE DIRETTIVE EQUITALIA:
LA POSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.
CONSEGUENZE SULLA REALE CAPACITÀ
DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ DI ESSERE INTESO
QUALE STRUMENTO ATTO A VERIFICARE
LA PRESENZA DI UNA TEMPORANEA
SITUAZIONE DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ

1.	La giuridicità riconosciuta alle direttive Equitalia: limiti della capacità delle direttive di "interpretare" la normativa giuridica riguardante la rateizzazione fiscale	Pag.	101
	<i>Bibliografia minima di riferimento</i>	»	115

CAPITOLO I

LA NORMATIVA GIURIDICA RIGUARDANTE LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

SOMMARIO: 1. La normativa giuridica riguardante la rateizzazione del debito fiscale delle società e delle imprese in regime fiscale ordinario: considerazioni introduttive.

1. La normativa giuridica riguardante la rateizzazione del debito fiscale delle società e delle imprese in regime fiscale ordinari: considerazioni introduttive

La possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte, soprattutto in questo periodo di crisi economico-finanziaria, può rappresentare l'elemento discriminante fra fallimento dell'azienda e possibilità di quest'ultima di superare un temporaneo periodo di difficoltà economica. Ben si comprende, quindi, la rilevanza dell'analisi degli elementi normativi che disciplinano la possibilità di accedere a tale agevolazione di pagamento.

La fonte normativa che regola la rateizzazione del debito fiscale è rappresentata dall'art. 19 D.P.R. 602/73. Tale norma recita:

“1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateizzazione.

1-quinquies. La rateizzazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateizzazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateizzazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateizzazione concedibile ai sensi del presente comma.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione”.

Dall'analisi dell'art. 19 D.P.R. 602/73 si nota come il legislatore abbia sottoposto la possibilità di accedere alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo alla verifica, da parte dell'agente di riscossione, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La normativa giuridica non identifica differenziazioni fra persone fisiche e persone giuridiche ed inoltre, non specifica, in modo dettagliato e analitico, il concetto base (ossia “la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”) da cui dipende la pos-

sibilità di ottenere l'agevolazione del pagamento rateizzato del debito tributario.

L'articolo legislativo che disciplina la concessione della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo non entra, pertanto, nel merito della problematica della dilazione di pagamento del debito fiscale. L'art. 19 D.P.R. 602/73 si limita ad identificare il principio in base al quale il contribuente può ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e non detta alcuna regola specifica atta a delimitare il concetto di "temporanea situazione di oggettiva difficoltà".

Ogni specificazione in merito alla determinazione specifica degli elementi operativi da cui far dipendere la possibilità di accettazione della richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo viene, di conseguenza, demandata ad altre fonti le quali possono spaziare da studi dottrinali ad atti di varia natura.

Qualora il contribuente sia un'impresa, l'identificazione di una situazione di difficoltà deve, necessariamente, basarsi sui studi economico-aziendali aventi come oggetto l'analisi dei valori reddituali, finanziari e patrimoniali aziendali in quanto l'analisi dello "stato di salute" di una realtà imprenditoriale non può prescindere dall'approfondimento dei valori contabili sintetizzati nel bilancio di esercizio.

Se ritenuto necessario, i risultati di tali studi possono essere disciplinati e sintetizzati in atti giuridico-normativi il cui obiettivo è regolamentare, in maniera oggettiva, una disciplina che, per sua natura, è contraddistinta da notevoli elementi valutativi di natura soggettiva.

Poiché, come è noto, i valori assoluti ritraibili dai bilanci aziendali, se analizzati singolarmente, non sono significativi in quanto ogni dato esplica una capacità informativa solo se contestualizzato nell'ambito di un insieme di determinazioni quantitative, i valori di bilancio:

- a) devono essere interpretati in maniera sistemica;
- b) ed è necessario siano oggetto di confronto con dati contabili ad essi correlati in modo diretto e/o indiretto.

Per questi motivi, l'analisi dei bilanci aziendali viene attuata, non mediante approfondimento dei valori assoluti, bensì tramite indicatori che, direttamente, confrontano due o più valori reddituali, finanziari e patrimoniali. Da tale raffronto, è possibile trarre considerazioni circa la situazione aziendale solo se, un simile calcolo avviene in modo sistematico.

La determinazione di singoli indicatori non fornisce, infatti, sufficienti elementi conoscitivi atti a consentire l'esplicitazione di un giudizio riguardante le condizioni economico-finanziarie di un'impresa. Solo lo del trend dei rispettivi valori, consente, invece di comprendere l'andamento delle aree aziendali oggetto di approfondimento tramite il calcolo dei *ratios*.

Nel panorama dottrinale avente come oggetto lo studio economico-aziendale aventi come oggetto lo studio della situazione redditual-finanziaria-patrimoniale delle realtà imprenditoriali, si possono identificare teorie che, a loro dire, sviluppano analisi innovative in campo degli approfondimenti economico/aziendali.

Chi scrive guarda con molta perplessità ad applicazioni/studi/analisi che colpiscono la fantasia del lettore/manager ipotizzando mirabolanti risultati in termini informativi.

Tali studi nascondono, infatti, molto frequentemente indagini lacunose che, anziché migliorare il sistema informativo aziendale, incidono negativamente sulla capacità decisionale del management.

Come tutti gli elementi dell'agire umano anche gli studi economico-aziendali devono, ovviamente, essere oggetto di innovazione ed evoluzione costante mediante un continuo sviluppo e miglioramento.

A nostro parere però, molto spesso, tale costante ottimizzazione passa attraverso semplici e, apparentemente, banali considerazioni che, solo pure necessità di marketing trasformano in "mirabolanti modifiche dell'esistente".

La logica, coniugata con la semplicità, e associata da un lato, ad una cristallina chiarezza dei risultati che si desiderano ottenere e, dall'altro, alla perfetta conoscenza dello strumento contabile che si deve approfondire, porta a conseguire risultati eccellenti senza dover ricorrere ad una ricerca estenuante di nuovi "nomi" da attribuire agli strumenti che, visti nella realtà, rappresentano solo il "tradizionale" abilmente camuffato da "strumento innovativo che garantisce risultati mai raggiunti prima".

Gli indici di bilancio rappresentano, in questo contesto di analisi aziendale, “classici” strumenti di approfondimento dei valori reddituali, finanziarie e patrimoniali.

Ciò che ci distingue da altri autori è che, per chi scrive, il termine “classico” ha valenza positiva, a differenza di qualche studioso che, al fine di permettere la diffusione di fantasiose, quanto pericolose, teorie, considera questa locuzione come un sinonimo di “superato, obsoleto e quindi, non più utilizzabile”.

In ogni azienda, tutto si riflette nei dati contabili del bilancio.

Ogni politica, ogni azione, ogni decisione viene, in realtà, valutata in base all’impatto che, a lungo termine, provoca sui dati patrimoniali, finanziari e reddituali dell’azienda. Anche le politiche sociali o di responsabilità sociale, vengono oggi considerate valide proprio in quanto rappresentano, spesso, la via obbligata da seguire per poter massimizzare, nel medio e lungo termine, il reddito aziendale.

Studiare e analizzare i risultati del bilancio deve, pertanto, essere considerato come l’elemento fondante di qualsivoglia analisi economico-finanziaria aziendale.

Senza questo necessario *step* preliminare, ogni strumento/mezzo di analisi perde significato e valenza teorico/pragmatica.

Sulla base di tali considerazioni, è possibile affermare, pertanto, che gli indici di bilancio rappresentano elementi basilari al fine della verifica dell’esistenza della temporanea situazione di oggettiva difficoltà a cui fa riferimento l’art. 19 D.P.R. 602/73.

Gli studi economico-aziendali effettuati in questo ambito rappresentano, di conseguenza, pietre miliari per chi deve valutare se concedere o rifiutare una richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Come si illustrerà in maniera dettagliata nelle pagine successive, Equitalia, in modo concettualmente ineccepibile, con l’emanazione di una serie di direttive, ha cercato di introitare i principi sopra sintetizzati nella problematica connessa alla possibilità di ottenimento della rateizzazione del debito tributario, ex art. 19 D.P.R. 602/73 da parte delle società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e delle imprese individuali in regime fiscale ordinario.

La nostra attenzione sarà focalizzata, in modo esclusivo, su tali categorie di contribuenti. Le persone fisiche e le imprese in

regime fiscale semplificato non rientrano, pertanto, nell'analisi che sarà svolta nelle pagine successive.

Malgrado Equitalia abbia tentato di colmare un vuoto legislativo emanando alcune direttive con cui si cerca di individuare elementi pragmatici utili ad identificare la linea di demarcazione fra aziende in oggettiva difficoltà e imprese non contraddistinte da tale caratteristica, è necessario rilevare, però, come tale operazione possa essere oggetto di alcune considerazioni che, quanto meno parzialmente, limitano l'impatto operativo del disposto delle direttive Equitalia.

Nelle pagine successive si illustrerà la metodologia tecnica disciplinata dalle direttive Equitalia riguardanti la concessione della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Si evidenzieranno, inoltre, i principali dubbi teorici e i più rilevanti problemi operativi che tali atti sollevano nel momento in cui le norme ivi illustrate devono essere applicate al fine della discriminazione fra le imprese che possono ottenere l'agevolazione del pagamento rateizzato del debito tributario e le aziende che, al contrario, risultano prive dei requisiti considerati obbligatori e indispensabili dalle medesime direttive Equitalia.

CAPITOLO II

LE DIRETTIVE EQUITALIA E LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE DELLE SOCIETÀ E IMPRESE INDIVIDUALI IN REGIME FISCALE ORDINARIO: INDICE ALFA E INDICE DI LIQUIDITÀ

SOMMARIO: 1. Le direttive Equitalia come strumenti “integrativi” e “interpretativi” della normativa. L’indice alfa e il quoziente di liquidità nelle direttive Equitalia e loro rilevanza al fine della rateizzazione del debito fiscale. - 1.1. Indice alfa. - 1.2. Indice di liquidità.

1. Le direttive Equitalia come strumenti “interpretativi” e “integrativi” dell’art. 19 D.P.R. 602/73: l’indice alfa e il quoziente di liquidità nelle direttive Equitalia e la loro rilevanza al fine della rateizzazione del debito fiscale.

Sulla base del dettato del primo comma dell’art. 19 D.P.R. 602/73, l’agente di riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo in presenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Il *busillis* creato dall’art. 19 riguarda la metodologia tecnica utilizzabile per verificare l’esistenza di quella che la legge definisce, in modo generico, “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

A questo riguardo è necessario ricordare che, come da comunicato stampa Equitalia dell’8/5/2013, i soggetti con debiti tributari inferiori a 50.000 euro possono richiedere la rateizzazione del debito con una semplice richiesta motivata, senza che a questa debbano essere aggiunti ulteriori adempimenti di natura documentale o probatoria di una situazione di difficoltà. Quanto verrà illustrato nelle pagine successive riguarda, di conseguenza, solo i contribuenti che hanno accumulato un debito tributario iscritto a ruolo di valore superiore a 50.000 euro.

Qualora il contribuente sia contraddistinto da un debito tributario superiore a 50.000 euro, sorge il problema pragmatico di stabilire i criteri applicabili per individuare la linea di demarcazione fra contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, potenzialmente fruitori dell'agevolazione di pagamento e soggetti che si ritiene non rientrino in tale categoria necessitante di rateizzazione del pagamento delle imposte.

Come si evidenzierà nelle pagine successive, le direttive Equitalia distinguono le persone fisiche e le imprese in regimi fiscali agevolati dalle società dalle imprese individuali in regime fiscale ordinario.

Abbiamo già avuto occasione di far rilevare come la nostra attenzione sarà concentrata solo sulla problematica riguardante le società e le imprese individuali in regime fiscale ordinario.

Come si è già evidenziato, l'art. 19 D.P.R. 602/73 sottopone la possibilità di ottenere la concessione della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo alla verifica di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In totale assenza di una norma giuridica contenente indicazioni circa le modalità secondo cui identificare tale situazione di crisi, Equitalia, nel 2008, ha emanato la direttiva 13.5.2008 n. 17, il cui obiettivo era individuare una precisa linea discriminante fra contribuenti, reputati in "condizioni di difficoltà", che potevano godere dell'agevolazione di pagamento e soggetti che non avevano diritto ad accedere a tale rateizzazione in quanto non considerate entità imprenditoriali in crisi.

L'analisi delle regole stabilite dalla direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17, la quale è stata modificata e integrata da successivi atti dell'agente di riscossione, sarà oggetto di approfondimento dei prossimi paragrafi.

In questa sede è sufficiente sottolineare come l'agente di riscossione, con una direttiva, ossia con un atto interno all'organizzazione, abbia identificato gli elementi a cui, obbligatoriamente, secondo Equitalia deve soggiacere il giudizio di ammissibilità o diniego della richiesta di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Poiché l'art. 19 D.P.R. 602/73 identifica nella "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" l'elemento da cui far dipendere l'accettazione della richiesta del contribuente di rateizzare il debito tributario, appare evidente come la direttiva emessa all'agente di riscossione abbia, nel tempo, rivestito un ruolo di "strumento interpretativo e integrativo" della legge.

Quanto indicato in modo generale e generico dalla legislazione è stato, quindi, esplicitato in modo specifico e analitico, da una direttiva Equitalia, la quale, individuando due indicatori, rispettivamente caratterizzati da specifiche soglie quantitative, ha tracciato una precisa linea di demarcazione fra ciò che, secondo l'agente di riscossione, la legge definisce "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" e ciò che, per Equitalia, non può rientrare in tale contesto.

Nei paragrafi successivi saranno, dapprima, analizzati gli indicatori individuati dalle direttive Equitalia, di cui la direttiva n. 17 del 13.5.2008 rappresenta solo il primo atto con cui l'agente di riscossione ha disciplinato la problematica in oggetto.

Successivamente, si analizzeranno i limiti, teorici e operativi, delle disposizioni contenute nelle sopra indicate direttive. Oltre a ciò si evidenzieranno i limiti giuridici degli atti emanati dall'agente di riscossione.

Comprendere, infatti, la "reale giuridicità" delle direttive Equitalia rappresenta l'elemento fondamentale per comprendere in quale modo tali atti possano intervenire in fase interpretativa di norme legislative dotate di giuridicità certa.

A seconda del ruolo che si ritiene di assegnare alle direttive in oggetto, tali documenti identificano, infatti, strumenti interpretativi e/o integrativi della legge o, al contrario, individuano semplici regole, di per sé dotate di una necessaria "flessibilità interpretativa", le quali, pur fornendo utili elementi teorici utilizzabili dai dipendenti dell'agenzia di riscossione, non sono, però, in grado di fornire elementi interpretativi obbligatori e vincolanti dei principi disciplinati da fonti normative primarie.

Nelle pagine successive, ogni tematica sarà analizzata in modo approfondito, così da far comprendere al lettore come debbano essere interpretati gli indicatori disciplinati dalle direttive Equitalia i cui valori, secondo tali atti, identificano ciò che l'art. 19 D.P.R. 602/73 individua come elemento base al fine dell'ottenimento della rateizzazione del debito tributario: ossia la presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà

1.1. *Indice alfa*

Come evidenziato nelle pagine precedenti, in assenza di una normativa specifica e analitica riguardante le caratteristiche

operative che devono contraddistinguere i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, Equitalia ha emanato una serie di direttive in cui, in termini pragmatici, si identificano indicatori i cui valore individuano la linea discriminante fra contribuenti definibili in “difficoltà” e soggetti che, in assenza di tale caratteristica, non possono accedere alla rateizzazione del debito tributario.

In merito alle società e imprese individuali in regime fiscale ordinario, Equitalia ha individuato due specifici indici che, secondo l’interpretazione dell’agente di riscossione, agiscono da elementi discriminanti al fine rispettivamente della accessibilità alla rateazione delle somme iscritte a ruolo e della tempificazione del pagamento delle rate periodiche. I due indicatori sono:

- 1) Indice alfa
- 2) Indice di liquidità.

L’indice alfa misura l’incidenza percentuale del debito tributario complessivo rispetto al valore della produzione “rettificato”.

La sua determinazione è, pertanto, così imposta:

indice alfa:	$\frac{\text{debito tributario complessivo}}{\text{valore della produzione rettificato}}$
--------------	---

Il “debito complessivo tributario” è costituito dall’importo iscritto a ruolo residuo, comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento.

Il “valore della produzione rettificato” è dato dalla sommatoria degli importi relativi ai seguenti numeri della voce A) (“Valore della produzione”) del Conto economico civilistico ex art. 2425 c.c.:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 5) altri ricavi e proventi.

La direttiva Equitalia 6.10.2008 n. 36 ha stabilito che, qualora il contribuente fosse una società di persone, in contabilità ordinaria e/o semplificata, o un ditta individuale in contabilità ordinaria, la determinazione dell'indice alfa, così come quello di liquidità, debba avvenire in forma aggregata.

I soggetti citati non sono, infatti, sottoposti all'obbligo di redazione del bilancio nelle specifiche forme di cui agli artt. 2424 e ss. c.c., cosicché potrebbero incontrare difficoltà a ricavare, dalle loro scritture contabili, i dati necessari a fornire una rappresentazione dell'indice alfa equivalente a quella disciplinata dalla direttiva 36/2008.

Per tali soggetti, quindi, la determinazione dell'indice alfa deve avvenire in forma aggregata e al denominatore di tale indicatore dovrà essere indicato, anziché il valore della produzione rettificato, il totale valore dei ricavi e dei proventi.

In merito al ruolo che l'indice alfa svolge nell'ambito della concessione della rateizzazione del debito tributario, la posizione di Equitalia ha subito, nel tempo, un rilevante *revirement*.

Nella direttiva Equitalia del 13.5.2007 n. 17 si specificava infatti, che alle aziende diverse dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati poteva essere concessa la rateazione del debito solo l'indice alfa superava il valore pari a 4.

Più precisamente, si affermava che la rateizzazione poteva essere concessa solo qualora l'indice di liquidità¹, ossia il secondo indicatore identificato dalla direttiva Equitalia del 13.5.2007 n. 17, fosse inferiore a uno e che, contemporaneamente, il quoziente alfa risultasse superiore a 4.

In correlazione a valori superiori a tale soglia, erano previsti scaglioni di valore in corrispondenza dei quali era individuato un numero massimo di rate concedibili dall'agente di riscossione. In particolare, la citata direttiva stabiliva che le rate concedibili fossero così determinate:

- 1) per indice alfa compreso fra 0 e 4: vietata concessione rateizzazione debito tributario²

¹ Per l'analisi di tale quoziente si rinvia il lettore ai paragrafi successivi.

² La direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17 identifica una particolare situazione aziendale in presenza della quale era possibile, quanto meno in termini teorici, concedere la rateizzazione del debito tributario anche in

- 2) per indice alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
- 3) per indice alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
- 4) per indice alfa superiore 10: massimo 76 rate.

Per le mutate condizioni economiche generali del nostro Paese e sulla base delle esigenze operative emerse in sede di applicazione di quanto sopra esposto, il 14.01.2009 Equitalia emanò la direttiva n. 2 mediante la quale vennero rimodulate le indicazioni riguardanti l'indice Alfa illustrate nella direttiva 13.5.2007 n. 17.

In base alla direttiva 14.01.2009 n. 2 fu stabilito che la rateizzazione potesse essere concessa, sempre che l'indice di liquidità fosse inferiore ad 1, qualora l'indicatore alfa risultasse superiore a 3.

Con tale direttiva, fu, inoltre, riformulato anche il piano di concessione della rateazione.

In particolare fu stabilito che:

- 1) per indice alfa compreso fra 0 e 3: vietata concessione della rateizzazione del debito³
- 2) per indice alfa compreso tra 3 e 3,5: concessione massima 12 rate;
- 3) per indice alfa compreso tra 3,6 e 4: concessione massima 18 rate;
- 4) per indice alfa compreso tra 4,1 e 6: concessione massima 36 rate;
- 5) per indice alfa compreso tra 6,1 e 8: concessione massima 48 rate;

presenza di un indice alfa inferiore a 4 e di un indice di liquidità superiore a 1. Per l'analisi di questa specifica problematica di rinvia il lettore al paragrafo successivo.

³ Vedi nota precedente.

- 6) per indice alfa compreso tra 8,1 e 10: concessione massima 60 rate;
- 7) per indice alfa superiore a 10: concessione massima 72 rate

Fino al 2012, l'indice alfa svolge, pertanto, il ruolo di indicatore rafforzativo dello stato di crisi temporanea aziendale. La presenza di un indice di liquidità inferiore ad 1 non era, infatti, ritenuto sufficiente al fine della verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'indice alfa agiva come "elemento di prova definitivo" che dimostrava la presenza di uno stato di impossibilità momentanea di una società o impresa individuale in regime fiscale ordinario, a far fronte, in unica soluzione, al pagamento delle proprie imposte.

E, in questo contesto, le direttive Equitalia 13.5.2007 n. 17 e 14.01.2009 n. 2 prevedevano che l'indicatore alfa, misurando il "grado di difficoltà" in cui versa l'azienda, agisse, non solo come linea discriminante fra imprese in crisi e aziende non contraddistinte da particolare difficoltà, bensì anche come elemento di individuazione della graduazione del numero massimo di rate concedibili all'impresa.

Nel 2012 la situazione ha subito un radicale cambiamento in quanto Equitalia, in seguito all'emanazione della direttiva 1.3.2012 n. 7 ha modificato il ruolo attribuito all'indicatore alfa. Tale indice, infatti, da indicatore base al fine della verifica della presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, divenne, semplicemente, un elemento in base al quale determinare il numero di rate massime concedibili al contribuente.

Con tale direttiva Equitalia ha stabilito che il quoziente alfa debba essere considerato, non più in termini di soglia di accesso, bensì, esclusivamente, come parametro per la identificazione della graduazione della rateizzazione.

Poiché l'incremento del valore assunto dal quoziente alfa indica una crescente difficoltà finanziaria aziendale, la direttiva prevede un aumento del numero di rate concedibili al debitore proporzionale all'incremento del valore assunto da quel quoziente.

In particolare, la direttiva Equitalia 1.3.2012 n. 7 ha stabilito che:

- 1) per indice alfa compreso fra 0 e 2: concessione rateizzazione con numero massimo di 18 rate
- 2) per indice alfa compreso fra 2,1 e 4: concessione rateizzazione con numero massimo di 36 rate
- 3) per indice alfa compreso fra 4,1 e 6: concessione rateizzazione con numero massimo di 48 rate
- 4) per indice alfa compreso fra 6,1 e 8: concessione rateizzazione con numero massimo di 60 rate
- 5) per indice alfa superiore a 8,1: concessione rateizzazione con numero massimo di 72 rate.

Allo stato attuale, quindi, il solo elemento che “dimostrerebbe” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dalla quale dipende la concessione della rateazione del debito tributario ex art. 19 D.P.R. 602/73, è il valore dell’indice di liquidità che, necessariamente, come si illustrerà in modo dettagliato nelle pagine successive, non deve superare l’unità.

Per l’analisi di tale indicatore e per l’approfondimento del “reale” ruolo che tale quoziente può rivestire nella verifica di quanto indicato dall’art. 19 D.P.R. 602/73 come elemento fondamentale al fine dell’ottenimento della rateizzazione del debito tributario, ossia della presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dell’azienda, si rinvia il lettore ai paragrafi successivi.

1.2. *Indice di liquidità*

La direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17 introdusse la regola operativa in base alla quale lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà fosse, indirettamente, comprovato dalla determinazione di un indice di liquidità inferiore all’unità.

Come già evidenziato, fino al 2012, tale condizione doveva essere accompagnata dalla presenza di un indice alfa inferiore dapprima a 4 e, dal 2009, al valore di tre.

Con la direttiva 1.3.2012 n. 7, all’indice alfa è stato attribuito un ruolo non più di soglia di accesso alla rateizzazione bensì quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili all’impresa.

Per una miglior contestualizzazione della problematica, di seguito si riportano la direttiva Equitalia 13.5.2008 n- 17 la direttiva Equitalia 1.3.2012 n. 7

Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17

Facciamo seguito alle direttive n. DSR/NC/2008/009 del 3 marzo 2008 e n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, per fornire criteri uniformi di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del Gruppo nella trattazione di tali istanze

Al riguardo, precisiamo che questi criteri dovranno essere applicati a tutti i debiti, di qualsiasi ammontare e, quindi, anche a quelli di importo superiore a 50,000,00 euro.

Per i debiti rientranti in questa fascia di importo, pertanto» per accogliere la richiesta di rateazione, oltre ad acquisire idonea garanzia in una delle forme di cui all'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, si dovrà, comunque, accertare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In tale contesto, occorre distinguere due ipotesi, vale a dire il caso in cui venga richiesta la rateazione di un debito inferiore o uguale a 5.000,00 euro, ed il caso in cui, invece, la rateazione sia chiesta per un debito superiore a 5.000,00 euro.

2. Importi fino 5.000,00 euro

Nella direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 avevamo previsto delle specifiche modalità per riconoscere la dilazione degli importi fino a 2.000,00 euro.

Ciò, per evitare che le procedure di ammissione al beneficio della rateazione risultino inutilmente compresse allorché la richiesta di dilazione si riferisca ad importi di modesta entità, frequentemente iscritti a ruolo a carico di soggetti che si trovano in una situazione di difficoltà.

Tanto premesso, riteniamo che tale esigenza possa essere ravvisata, per motivi di economicità dei procedimenti amministrativi di rateazione e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, fino ad una soglia più elevata, individuata in 5.000,00 euro, da calcolarsi considerando le somme iscritte a ruolo resi-

due e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Pertanto, se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nei seguente numero di rate (cfr. allegato n.1);

- > importi fino a 2.000,00 euro; massimo 18 rate;
- > importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro: massimo 24 rate;
- > importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro: massimo 36 rate.

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

3. Importi superiori a 5.000,00 euro

In questa fascia di importo, di accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

- > persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; ovvero
- > società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

3.1 Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche dovranno essere esaminate utilizzando la metodologia descritta nel documento di cui all'allegato 2, che prende in considerazione

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che costituisce uno strumento correntemente utilizzato per l'erogazione di prestazioni di diritto pubblico;
- l'entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, ai netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Tale metodologia dovrà essere applicata, oltre che alle persone fisiche, anche ai titolari di ditte individuali che hanno adottato uno dei seguenti regimi fiscali semplificati:

- > il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- > il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- > il regime fiscale per i ed. "contribuenti minimi", previsto

dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si tratta, infatti, di ditte individuali di limitate dimensioni, per le quali appare, pertanto, appropriata, ai fini di cui all'art. 19, comma 1, dei DPR n. 602/1973, l'assimilazione alle persone fisiche.

La metodologia in esame individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di 5.000 euro.

A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (di seguito "soglia di accesso"), a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Questo importo cresce ad ogni scatto della classe di I.S.E.E. di appartenenza, poiché è determinato sulla base di una funzione costruita secondo un principio di progressività.

Tale scelta deriva dalla circostanza che, al crescere della capacità reddituale e patrimoniale del debitore cresce, evidentemente, anche la sua capacità di far fronte al pagamento in unica soluzione delle somme iscritte a ruolo.

Ciò premesso, se l'ammontare del debito di cui si chiede la rateazione è inferiore alla soglia di accesso, l'istanza di dilazione non può essere accolta; se, invece, il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa.

Poiché l'I.S.E.E. ha un periodo di riferimento annuale e stante la scadenza mensile prevista dalla legge per il pagamento delle singole rate, in corrispondenza della singola classe di I.S.E.E., una volta stabilito che il contribuente può accedere al beneficio della dilazione, si divide per 12 il valore della soglia di accesso e si individua così l'importo il cui onere può essere sopportato mensilmente dal debitore (ed. "rata indicativa"), fermi restando i seguenti vincoli:

a) salvo che in particolari situazioni di comprovata indigenza (cfr. in proposito il punto 3.1 della direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008), l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro;

b) il numero massimo di rate concedibili per legge è 72.

Dividendo il debito da rateizzare per l'importo della rata indicativa, si ottiene, in misura approssimativa, il numero massimo di rate concedibile, determinato applicando il metodo di ammortamento francese a rate costanti, fermi restando i vincoli suindicati.

L'azione dei vincoli in parola e l'esistenza di tassi di interesse di

rateazione differenziati in relazione alla tipologia di debito (ad es., 4% per i crediti erariali e 10% per quelli previdenziali) non sempre rendono immediatamente determinabile, per il contribuente, l'esatto numero massimo di rate ottenibile che, tuttavia, è individuabile attraverso un simulatore.

Tale simulatore (che andrà messo a disposizione degli utenti sui siti internet delle società del Gruppo), infatti, determina automaticamente l'esatto numero massimo di rate a seguito dell'immissione del valore dell'I.S.E.E., dell'importo del debito e dell'informazione della tipologia dello stesso debito e del relativo tasso di interesse di rateazione.

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

In ogni caso, ai fini di un'immediata leggibilità dei risultati di massima ai quali conduce l'applicazione della metodologia descritta nell'allegato n. 2:

> nella tabella di cui all'allegato n. 3 sono evidenziate le classi di I.S.E.E. di presumibile maggiore ricorrenza e, per ciascuna di esse, sono esposti la soglia di accesso e l'importo della rata indicativa;

nelle tabelle di cui agli allegati nn. 4 e 5 sono individuate, a titolo esemplificativo, per ciascuna classe di I.S.E.E., delle fasce di debito in corrispondenza delle quali può essere concesso un numero massimo di rate, rispettivamente, di 24, 36, 48, 60 e 72. Nelle due tabelle tale individuazione è effettuata in modo differenziato per fasce di debiti, rispettivamente, interamente erariali e interamente previdenziali, cui corrispondono, come sopra evidenziato, tassi di interesse del 4% e del 10%.

Allorché l'applicazione dei parametri sopra citati non consenta la concessione della rateazione, il debitore potrà, comunque, accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.

Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contri-

buti, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti ancorchè l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale espressa dai P.I.S.E.E. dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà essere esaurientemente motivata.

3.1.1 Documenti da allegare all'istanza di rateazione per le persone fisiche ed i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Le persone fisiche ed i titolari delle citate categorie di ditte individuali che intendano richiedere fa rateazione di importi superiori a 5.000,00 euro, devono allegare all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge a tale certificazione, vale a dire: i Comuni, i C.A.A.F. (centri autorizzati di assistenza fiscale) convenzionati con l'I.N.P.S., le amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate e l'I.N.P.S.

3.2 Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, riteniamo che il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà debba essere ricondotto a quello di temporanea difficoltà ad adempiere, di cui all'abrogato art. 187 della legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.

Per tali soggetti, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà, quindi, avvenire valutando, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'Indice di Liquidità, che è

l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Tale Indice è pari a: $(\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}) / \text{passività correnti}$.

Se l'indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l'applicazione dell'indice in parola non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973, in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.

Per questo motivo, se il suddetto quoziente è inferiore a 1, dovrà essere valutato un ulteriore indice, denominato Indice Alfa, pari a: $(\text{debito complessivo} / \text{valore della produzione}) \times 100$. Se il valore dell'Indice Alfa è inferiore a 4, la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.

Se, invece, il valore dell'indice Alfa è superiore a 4, tale situazione sarà sussistente, in misura crescente al crescere dello stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduato il numero massimo di rate concedibile, (n tal caso, pertanto, si dovrà procedere con le seguenti modalità:

>per Alfa compreso tra 4 e 7; massimo 18 rate;

per Alfa compreso tra 7 e 10; massimo 36 rate;

>per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

Come previsto nel paragrafo 3.1, anche in questo caso il numero massimo di rate così individuato dovrà, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore

Qualora, poi, l'applicazione dei parametri sopra indicati non consenta l'accesso alla rateazione, l'impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Tali circostanze sono da ritenersi sussistenti nelle stesse ipotesi previste per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vate a dire:

- improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale; 1 Comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.

- evento imprevedibile provocato da forza maggiore. in proposito, evidenziamo, tuttavia, che dovrà trattarsi di eventi straordinari che, per loro natura e per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione nell'Indice di Liquidità e nell'indice Alfa. Naturalmente, se la vantazione di tali eventi conduce alla concessione della rateazione, la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.

3.2.1 Documenti da allegare all'istanza di rateazione per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, e società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

Per poter accedere alla rateazione, i soggetti in argomento dovranno allegare alla relativa istanza:

- > un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, nonché degli elementi necessari ai fini del calcolo dei valore di tali indici;

- > una visura camerale aggiornata;

- > la seguente ulteriore documentazione:

- a) per le società a responsabilità limitata dotate dell'organo di controllo contabile, le società per azioni e le società in accomandita per azioni:

- > copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio dei Registro delle Imprese; ovvero, in alternativa

- > una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art 2423 e ss. c.c. (di seguito "relazione economico-patrimoniale"), risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede (vale a dire, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella) ed approvata dall'organo di controllo contabile, da individuarsi, per le società per azioni ed in accomandita per azioni, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e, per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferi-

sca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, i soggetti in parola dovranno, tuttavia, necessariamente presentare la suindicata relazione economico-patrimoniale in luogo della copia dell'ultimo bilancio;

b) per le società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e prive dell'organo di controllo contabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2477 c.c., i documenti di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza che l'eventuale relazione economico-patrimoniale deve essere approvata dall'assemblea;

c) per le società cooperative e le mutue assicuratrici:

c1) se sono dotate dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera a);

c2) se si sono avvalse della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2519 c.c. hanno un capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e sono prive dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera b);

d) per le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la copia dell'ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico-patrimoniale, avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza che, anziché essere approvata dall'organo di controllo contabile (che per questi soggetti non esiste), deve essere sottoscritta da uno dei soci, per le società di persone, e dal titolare, per le ditte individuali.

Se, poi, l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, tale relazione economico-patrimoniale dovrà essere, invece, sottoscritta dai professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, vale a dire da professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) della stessa legge, in quanto rientranti in una delle seguenti categorie:

1) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

2) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1)

Con riferimento a tali documenti dovranno essere verificate:

> la completa compilazione dell'apposito prospetto;

> l'avvenuta consegna di tutta la restante documentazione sopra richiamata;

- > la rispondenza dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa alle risultanze del bilancio ovvero della relazione economico-patrimoniale;
- > la rispondenza dei documenti prodotti alle risultanze delle visure camerali.

4. Modulistica

Per facilitare la gestione degli adempimenti connessi alla trattazione delle istanze di rateazione, Vi inviamo i seguenti allegati:

- > tabella del numero massimo di rate concedibili per gli importi fino a 5.000,00 euro (allegato n. 1);
- > il documento illustrativo della metodologia di cui al paragrafo 3.1 (allegato n. 2);
- > tre tabelle esemplificative dei risultati dell'applicazione della citata metodologia (allegati nn. 3, 4 e 5);
- > il modello di istanza di rateazione per gli importi fino a 5.000,00 euro (allegato n. 6);
- > il modello di istanza di rateazione, per le persone fisiche, per gli Importi compresi tra 5.001,00 e 50.000,00 euro (allegato n. 7);
- > il modello di istanza di rateazione, per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per gli importi compresi tra 5.001,00 e 50.000,00 euro (allegato n. 8);
- > il modello di istanza di rateazione, per le persone fisiche, per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 9);
- > il modello di istanza di rateazione, per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 10);
- > il modello di istanza di rateazione, per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, per gli importi compresi tra i 5.001,00 ed i 50.000,00 euro, contenente anche il prospetto per l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa (allegato n. 11);
- > il modello di istanza di rateazione, per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, per gli importi superiori a 50.000,00 euro, contenente anche il prospetto per l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'indice Alfa (allegato n. 12);
- > il modello della comunicazione di avvio dei procedimen-

to, contenente anche l'informativa sulla privacy (allegato n. 13);

> il modello del "preavviso di rigetto" dell'istanza di rateazione ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/1990 (allegato n. 14);

> il modello del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione (allegato n. 15);

> il modello dei provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione per gli importi fino a 50.000,00 euro (allegato n. 16);

> il modello dei provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione per gli importi fino a 50.000,00 (allegato n. 17);

> il modello di polizza fideiussoria per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 18);

> il modello di atto di fideiussione per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 19);

> il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di fideiussione bancaria / polizza fideiussoria (allegato n. 20);

> il modello del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di fideiussione bancaria / polizza fideiussoria (allegato n. 21);

> il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di ipoteca volontaria (allegato n. 22);

> il modello del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di ipoteca volontaria (allegato n. 23);

> il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione in caso di iscrizione di ipoteca legale (allegato n. 24);

> il modello di provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione in caso di iscrizione di ipoteca legale (allegato n. 25)

Per semplificare e snellire la fase della presentazione delle domande di rateazione, la modulistica relativa alle istanze di rateazione (allegati da n. 6 a n. 12) e quella riguardante la polizza fideiussoria e l'atto di fideiussione per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegati nn. 18 e 19), dovrà essere resa disponibile ai contribuenti

Direttiva Equitalia 1.3.2012 n. 7

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di rateazioni.

1. Innalzamento della soglia di debito per ottenere la dilazione a semplice istanza motivata

all'entrata in vigore delle modifiche all'art. 19, del DPR n. 602 del 1973 e all'art. 26 del d.lgs. n. 46/1999 ad opera dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36, del decreto legge n. 248/2007 la materia della rateazione è stata oggetto di numerosi interventi sia di natura normativa che di carattere operativo interno.

Grazie all'esperienza maturata in questi anni nell'ambito di tale disciplina è possibile affermare che lo strumento della rateazione non solo ha permesso a milioni di contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria situazione debitoria ma ha anche contribuito alla tenuta dei volumi di riscossione per tutto il Gruppo.

Per integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplificazione dell'istituto della rateazione è stata ravvisata l'opportunità di elevare da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte.

L'innalzamento della predetta soglia contribuirà a determinare uno snellimento burocratico per gli uffici delle società del Gruppo preposti alla trattazione delle istanze di rateazione ed una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi - in termini di documentazione da produrre - a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione.

Pertanto, le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.

Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro, di cui all'allegato n. 1 della direttiva DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, non trova più attuazione.

Evidenziamo inoltre che, per i soggetti di cui ai paragrafi 2 e 3 della direttiva DSR/NC/2008/036, viene elevata da 25.000 euro

a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati (cfr. le direttive DSR/MR/2008/002 del 24 luglio 2008, DSR/MR/2009/003 del 10 luglio 2009 e la Direttiva di Gruppo n. 5 del 13 febbraio 2012).

2. Individuazione della situazione di obiettiva difficoltà per le società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.

Come è noto, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa.

Al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3.

Tuttavia, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l'indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:

Indice Alfa	N° massimo di rate	
da	a	
0	2	18
2,1	4	36
4,1	6	48
6,1	8	60
8,1		72

Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all'istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

Allo stato attuale, quindi, il valore assunto dal *ratio* di liquidità svolge la funzione di linea di demarcazione fra imprese

ritenute in difficoltà e aziende non considerate in temporaneo stato di crisi ossia fra società e ditte individuali in regime fiscale ordinario che, potenzialmente, possono accedere al pagamento rateizzato del debito tributario e imprese che, al contrario, sono impossibilitate a sfruttare tale forma di agevolazione fiscale. Fatto salvo quanto sottolineeremo al termine di questo paragrafo in merito al verificarsi di una particolare condizione, al verificarsi della quale, quanto meno in linea teorica, l'agente di riscossione avrebbe la possibilità di concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo anche in presenza di un indice di liquidità superiore a 1, il *ratio* di liquidità svolge, pertanto, un ruolo fondamentale e, apparentemente, vincolante⁴ in merito alla possibilità di accesso alla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

La direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 7 identifica nella seguente formula la composizione dell'indice di liquidità:

$$\text{Indice di liquidità: } \frac{\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{passività correnti}}$$

La formula dell'indice sopra citato, nel tempo, non ha mai subito modifiche mentre, rispetto alla sua formulazione iniziale. La direttiva 6.10.2008 n. 36, parzialmente modificando e integrando quanto stabilito dalle precedenti direttive del 13/5/2008 n. 17 e dell'1/7/2008 n. 25, ha invece apportato lievi cambiamenti alla composizione degli aggregati posti al numeratore e al denominatore dell'indicatore.

Allo stato attuale, le liquidità immediate, le liquidità differite e le passività correnti, secondo l'impostazione imposta dalle direttive Equitalia, sono così identificate⁵:

⁴ In merito alla correttezza giuridica e tecnico-contabile di questa affermazione si rinvia, però, il lettore ai paragrafi successivi.

⁵ Lo schema previsto dalle direttive Equitalia sopra citate riflettono il contenuto dell'art. 2424 c.c. Dal 1/1/2016, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015, l'art. 2424c.c subirà lievi modifiche. In particolare, con riferimento agli aggregati richiamati dalle direttive Equitalia, le modifiche (evidenziate in grassetto) saranno le seguenti:

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
- 5 bis)** crediti tributari;
- 5 ter)** imposte anticipate;
- 5 quater)** verso altri

C) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti. Totale.

Malgrado le modifiche di cui al D. Lgs. 139/2015, si può notare come l'impianto dell'articolo 2424 c.c. non venga modificato.

Per questo motivo si può ragionevolmente ipotizzare che l'inserimento di alcune poste previste dal D. Lgs. 139/2015, non comporterà alcuna conseguenza nell'ambito della problematica qui analizzata.

Tutt'al più si potrà assistere all'emanazione di direttive che riflettano il contenuto del nuovo articolo civilistico modificato dal D. Lgs. 139 /2015

COMPOSIZIONE DELLE LIQUIDITA' DIFFERITE, CORRENTI E DELLE PASSIVITA' CORRENTI IMPOSTE DALLE DIRETTIVE EQUITALIA AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LIQUIDITA' UTILIZZABILE AL FINE DELLA RICHIESTA DI RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

LIQUIDITA' DIFFERITA COSTITUENTE PARTE DEL NUMERATORE DELL'INDICE DI LIQUIDITA'
<u>Liquidità differita</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)
1) Verso clienti: <i>(importo)</i>
2) Verso imprese controllate: <i>(importo)</i>
3) Verso imprese collegate: <i>(importo)</i>
4) Verso controllanti: <i>(importo)</i>
4bis) Crediti tributari: <i>(importo)</i>
4ter) Imposte anticipate: <i>(importo)</i>
5) Verso altri: <i>(importo)</i>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
6) Altri titoli <i>(importo)</i>
<u>Totale Liquidità differita: (importo)</u>
LIQUIDITA' CORRENTE (O IMMEDIATA) COSTITUENTE PARTE DEL NUMERATORE DELL'INDICE DI LIQUIDITA'
<u>Liquidità corrente</u>
c) ATTIVO CIRCOLANTE
IV Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari e postali: <i>(importo)</i>
2) Assegni: <i>(importo)</i>
3) Denaro e valori in cassa: <i>(importo)</i>
<u>Totale Liquidità corrente: <i>(importo)</i></u>

PASSIVO CORRENTE COSTITUENTE IL DENOMINATORE- DELL'INDICE DI LIQUIDITA'
<u>Passivo corrente</u>
D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo)
1) Obbligazioni: <i>(importo)</i>
2) Obbligazioni convertibili: <i>(importo)</i>
3) Debiti verso soci per finanziamento: <i>(importo)</i>
4) Debiti verso banche: <i>(importo)</i>
5) Debiti verso altri finanziatori: <i>(importo)</i>
6) Acconti: <i>(importo)</i>
7) Debiti verso fornitori: <i>(importo)</i>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito: <i>(importo)</i>
9) Debiti verso imprese controllate: <i>(importo)</i>
10) Debiti verso imprese collegate: <i>(importo)</i>
11) Debiti verso imprese controllanti: <i>(importo)</i>
12) Debiti tributari: <i>(importo)</i>
13) Debiti verso istituti di prev./sic. sociale: <i>(importo)</i>
14) Altri debiti: <i>(importo)</i>
<u>Totale Passivo corrente: <i>(importo)</i></u>

Come si può notare, a differenza di quanto affermato nella direttiva del 13/5/2008 n. 17, in questo schema si fa riferimento, non alle liquidità immediate, bensì a quelle correnti.

Ciò sembra un semplice *lapsus* dell'estensore della direttiva in quanto dalla lettura della stessa appare chiaro che “liquidità immediate” della direttiva del 13/5/2008 n. 17 e le “liquidità correnti” citate nella direttiva del 6/10/2008 n. 36 si riferiscono al medesimo ammontare.

Quindi, al di là del formale cambiamento di locuzione, l'aggregato cui fanno riferimento le due direttive è il medesimo e individua, in sostanza, l'ammontare del denaro presente in cassa, banca o posta.

In seguito all'emanazione della direttiva Equitalia 1.3.12 n. 7, con l'individuazione dell'indicatore alfa come parametro non di accesso bensì di elemento da cui dipende il numero massimo di rate concedibili, l'indice di liquidità assume il ruolo di unico elemento discriminante fra imprese a cui concedere la rateizzazione del debito e aziende a cui negare tale agevolazione.

La motivazione della rilevanza attribuita da Equitalia al ratio di liquidità interpretato, in sostanza, come unico elemento in grado di “misurare” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà di un'impresa, è illustrata nella direttiva 13.5.2008 n. 17.

In tale atto si legge che “ per tali soggetti [società di capitali, società cooperative, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, n.d.a.] il concetto di temporanea situazione di obiettiva deve essere ricondotto a quello di temporanea difficoltà ad adempiere di cui all'abrogato art. 187 della legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato di reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.

Per tali soggetti, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà, quindi, avvenire valutando, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. A tal fine, dovrà essere utilizzato l'Indice di Liquidità, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite [...].

Se l'indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requi-

sito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta”.

La direttiva citata evidenziava come, soltanto la determinazione di un indice di liquidità inferiore ad 1 individuasse il requisito previsto dall’art. 19 D.P.R. 602/73, prevedendo fino all’emanazione della direttiva 1.3.2012 n. 7, anche la contestuale quantificazione dell’indice alfa superiore a 4.

Come già sopra sottolineato, con la direttiva Equitalia 1.3.2012 n. 7, l’indice alfa non deve più essere considerato in termini di soglia di accesso bensì esclusivamente come parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili al contribuente.

In questo contesto, l’indice di liquidità assume il ruolo di unico elemento di riferimento per la valutazione dello stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19 D.P.R. 602/73.

In merito alla rilevanza di tale linea di demarcazione vi è, comunque, da notare come, in realtà, la direttiva del 13/5/2008 n. 7 stabilisca che “qualora [...] l’applicazione dei parametri sopra indicati (indice di liquidità e quoziente alfa, *n.d.a.*) non consenta l’accesso alla rateazione, l’impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta da far ritenere comunque sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà [quali] improvvisi crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, eventi imprevedibili provocati da forza maggiore [...] che per loro natura e per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione nell’indice di liquidità [...]”.

In linea teorica, pertanto, è possibile ipotizzare che, al verificarsi di tali condizioni, seppur in presenza di un indice di liquidità superiore all’unità, l’agente di riscossione conceda la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. In merito a tale possibilità, non si può sottacere, però, il fatto che, in termini operativi, Equitalia tende ad individuare nell’indice di liquidità l’unico elemento discriminante, univoco e, pragmaticamente, obbligatorio, fra imprese che possono ottenere la rateazione e aziende che non possono accedere a questa forma di pagamento.

La possibilità di ottenere la rateazione in presenza di un indice di liquidità superiore ad uno è, però, evento raro e poco diffuso.

Per Equitalia, quindi, il valore assunto dall'indice di liquidità, così come indicato nella direttiva del 13/5/2007 n. 17, identifica, nella quasi totalità dei casi esaminati, la pragmatica linea di demarcazione fra aziende in difficoltà finanziarie e imprese che, non affrontando particolari problematiche monetarie, possono far fronte al proprio debito senza ripartizione delle somme da versare.

Questa considerazione evidenzia il rilievo che il ratio di liquidità assume nell'ambito della problematica della rateizzazione del debito tributario in merito alla quale, giova sottolineare, è legata, spesso, la stessa capacità dell'azienda di superare la momentanea crisi finanziaria.

Qualora un'impresa attraversi un periodo di difficoltà economico-finanziaria, la possibilità di accedere al pagamento rateizzato del debito tributario può rappresentare, infatti, l'elemento da cui dipende il futuro aziendale.

In presenza di squilibrate situazioni monetario/finanziarie, le modalità di pagamento del debito tributario non identificano elementi che, potenzialmente, possono creare momentanei squilibri fra entrate e uscite, bensì individuano, spesso, il fattore da cui può dipendere la capacità dell'azienda di superare positivamente il periodo di instabilità e crisi.

Non serve dilungarsi ulteriormente per comprendere la rilevanza che, nell'ambito di questa problematica, viene, di fatto, attribuita all'indice di liquidità.

La posizione di Equitalia circa la rilevanza assegnata all'indice di liquidità nell'ambito della decisione riguardante la concessione della dilazione di pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo potrebbe essere condivisa qualora la determinazione dell'indice di liquidità disciplinato dalle direttive Equitalia fosse contraddistinta da una globale correttezza teorica e operativa.

La posizione dell'agente di riscossione potrebbe essere, infatti, condivisibile solo se l'indice che identifica, in termini sostanziali, la linea di demarcazione al fine dell'accettazione delle richieste di rateizzazione, fosse privo di elementi distorsivi che, potenzialmente, potrebbero inficiare la capacità informativa del quoziente stesso.

La verifica della correttezza teorica e operativa dell'indice, rappresenta, però, solo una condizione necessaria ma non suffi-

ciente affinché la posizione di Equitalia possa essere pienamente condivisa. Anche qualora il quoziente di liquidità determinato secondo il dettato della direttiva Equitalia 36/2008 e ss. fosse ineccepibile, ci si deve chiedere, infatti, se l'analisi puntuale di un *ratio* consenta di esprimere un giudizio circa la situazione finanziaria di un'impresa e, più precisamente, permetta di identificare aziende contraddistinte da una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Oltre a ciò, è necessario, inoltre, comprendere se sia ipotizzabile il verificarsi di un "falso negativo", ossia di una situazione aziendale che, seppur in presenza di un indice di liquidità superiore a 1, sia caratterizzata da una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la quale, ex art. 19 D.P.R. 602/73, appare *condicio sine qua* al fine dell'ottenimento della rateazione del debito tributario. A questo riguardo è necessario investigare circa la reale capacità di uno specifico indice statico di individuare situazioni di difficoltà finanziaria.

Nelle pagine successive, l'indice di liquidità, così come disciplinato dalle direttive Equitalia, sarà oggetto di uno specifico approfondimento circa la sua reale capacità di agire da elemento dirimente nelle richieste di concessione di rateizzazioni di pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo.

A conclusione, nel cap. IV si analizzerà l'effettiva rilevanza giuridica delle direttive Equitalia. In base alle sopra citate direttive Equitalia, l'indice di liquidità rappresenta, infatti, sostanzialmente, il principale o, per meglio dire, l'unico elemento discriminante fra situazioni aziendali definibili "di obiettiva difficoltà" e condizioni imprenditoriali in cui risulta assente tale caratteristica.

In merito a ciò è, però, necessario chiedersi se sia corretto ipotizzare che una direttiva Equitalia rappresenti una sorta di "pragmatica interpretazione autentica" della legge, o se, al contrario, le direttive siano, soltanto, documenti interni di Equitalia che, seppur utili, sono privi di giuridicità e perciò inidonei ad imporre specifici criteri tecnico-contabili che, nel caso specifico da noi analizzato, illustrerebbero quanto richiesto dall'art. 19 D.P.R. 602/73 in merito ai requisiti necessari per l'ottenimento della rateazione del debito tributario. In altre parole ci si deve domandare se sia possibile che, a fronte di un principio generale indicato nell'art. 19 D.P.R. 602/73 (verifica di una temporanea situazione di obiettività difficoltà), una direttiva Equitalia identifichi una precisa linea di demarcazione quantitativa fra impre-

se che possono accedere alla rateazione e aziende cui viene negata questa facilitazione, basandosi su un mero indice che, fra l'altro, come dimostreremo nelle pagine successive, può essere oggetto di alcune osservazioni critiche circa la sua reale capacità informativa.

Tale analisi costituirà elemento di approfondimento in quanto solo in presenza di atti dotati di giuridicità certa, il principio generale sancito dall'art. 19 D.P.R. 602/73 può essere, da simili atti, legittimamente, "quantificato in maniera pragmatica".

Ad un'eventuale negazione di una "giuridicità certa" delle direttive dell'agente di riscossione conseguirebbe la contestuale impossibilità di ritenere legittimo il rigetto di una richiesta di rateizzazione solo in quanto l'indice di liquidità assume valori superiori al limite individuato dalle direttive Equitalia.

Per l'analisi di tale problematica si rinvia il lettore alle pagine successive.

CAPITOLO III

LIMITI OPERATIVI E TEORICI DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ DISCIPLINATO DALLE DIRETTIVE EQUITALIA

SOMMARIO: 1. Limiti teorici della modalità di calcolo imposta da Equitalia. - 1.1. Introduzione. - 1.2. La logica riclassificatoria complessiva applicata nell'applicazione operativa della riclassificazione utilizzata da Equitalia: problemi irrisolti e conseguenze sulla determinazione quantitativa degli aggregati costituenti l'indice di "liquidità fiscale". - 1.3. Le c.d. "liquidità differite" nello schema riclassificatorio Equitalia: problemi teorico-tecnici irrisolti. - 1.4. Le c.d. "passività correnti" nello schema riclassificatorio Equitalia: problemi teorico-tecnici irrisolti. - 2. Limiti dell'indice di liquidità inteso quale unico elemento atto a verificare l'esistenza di una temporanea situazione di oggettiva difficoltà.

1. Limiti teorici della modalità di calcolo imposta da Equitalia

1.1. Introduzione

Nelle pagine precedenti si è sottolineato come la rilevanza assegnata all'indice di liquidità nell'ambito della decisione riguardante la concessione della dilazione di pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo da parte di Equitalia potrebbe essere condivisa qualora la determinazione dell'indice di liquidità disciplinato dalle direttive dell'agente di riscossione, fosse contraddistinta da una globale correttezza teorica e operativa.

La posizione dell'agente di riscossione potrebbe essere, infatti, condivisibile solo se l'indice che identifica, in termini sostanziali, la linea di demarcazione al fine dell'accettazione delle richieste di rateizzazione, fosse privo di elementi distorsivi che, potenzialmente, potrebbero inficiare la capacità informativa del quoziente stesso.

Per poter esprimere un parere circa la correttezza della posizione di Equitalia in merito all'utilizzo dell'indice di liquidità inteso quale sostanziale unico parametro dirimente al fine dell'accettazione o diniego delle richieste di rateizzazione, è, pertanto, necessario verificare la correttezza economico-aziendale del *ratio* disciplinato dalle direttive emanate dall'agente di riscossione.

Il quoziente di liquidità identifica uno dei primi *ratios* utilizzati nell'ambito della valutazione della situazione finanziaria aziendale.

Le banche statunitensi, fin dai primi decenni del secolo scorso, utilizzavano tale indice quale elemento decisionale per la valutazione della concessione del prestito finanziario. Nei decenni successivi, l'analisi attuata tramite quozienti si è evoluta ed innovata, proponendo sempre più complessi sistemi di indicatori economico-finanziari.

Malgrado l'evoluzione verificatasi in questo campo, la determinazione dell'indice di liquidità, quanto meno negli elementi formali costituenti il numeratore e il denominatore del *ratio*, non è mai stata oggetto di modifica.

Da sempre, infatti, tale indice viene determinato contrapponendo la sommatoria delle liquidità immediate e differite al totale passivo a breve termine (o passivo corrente).

Si è già avuto occasione di far rilevare come la direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17 contenga un riferimento alle liquidità immediate a fronte di una indicazione delle liquidità correnti citate nella direttiva 6.10.2008 n. 36.

L'analisi delle poste evidenzia comunque come le "liquidità immediate" della direttiva del 13.5.2008 n. 17 e le "liquidità correnti" citate nella direttiva del 6.10.2008 n. 36 si riferiscano al medesimo ammontare.

Gli aggregati "formali" di riferimento individuati da Equitalia identificano, pertanto, i valori economico-aziendali utilizzati da ogni studioso e/o operativo al fine della determinazione del *ratio* oggetto di analisi.

Per valutare la correttezza dell'utilizzo pragmatico dell'indice da parte di Equitalia è necessario, però, effettuare un ulteriore *step*.

Se, infatti, da un lato, è indubbio che gli aggregati "formali" costituenti l'indice di liquidità disciplinato dalle direttive Equitalia sono esatti, dall'altro è necessario verificare che anche la composizione di tali sommatorie sia contraddistinta da una correttezza teorico-pratica.

La presenza, infatti, di errori tecnico-teorici nella composizione dei tre aggregati che costituiscono numeratore e denominatore del *ratio* oggetto di analisi, impedirebbe di condividere, appieno, la posizione pragmatica assunta da Equitalia in merito al ruolo assegnato all'indice di liquidità nell'ambito delle pratiche di concessione della rateizzazione del debito tributario.

La realizzazione di questo ulteriore *step* di analisi richiede che le liquidità immediate, liquidità differite e passività correnti disciplinate dalle direttive Equitalia siano confrontate, in termini di composizione, con gli analoghi aggregati identificati dalla dottrina, nazionale e internazionale, e/o da altri documenti ufficiali il cui obiettivo è analizzare la composizione degli indici di natura finanziaria.

Gli studiosi hanno individuato varie tipologie di riclassificazioni finanziarie dello stato patrimoniale, ognuna delle quali è contraddistinta da una composizione differenziata degli aggregati sopra menzionati.

Pur presentando differenze più o meno sostanziali, è possibile affermare che le strutture riclassificatorie proposte dalla dottrina siano riconducibili a due forme di riaggregazione ⁶:

⁶ In merito alla problematica riguardante al riclassificazione del bilancio, si vedano, fra gli altri: Caramiello C., *Indici di bilancio: strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, Giuffrè editore, Milano, 1993; Ceriani G., Corsi C., *Analisi di bilancio mediante indicatori e quozienti: aspetti metodologici e caso di studio*, Cedam, Padova, 2003; Ferrero G., Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., *Le analisi di bilancio: indici e flussi*, Giuffrè editore, Milano, 2006; Lo Martire G., *L'analisi di bilancio con la metodologia degli indici di gestione*, FrancoAngeli, Milano, 2001; Mella Piero, *Indici di bilancio: guida alla procedura per l'analisi e il controllo della gestione aziendale*, Il Sole 24 ore editore, Milano, 1996; Provasoli A., Viganò A., in *Bilancio, valutazioni, lettura, analisi*, Egea, Milano, 2007; Warren C., Reeve J., Fess P., *Corporate financial accounting*, South-Western, Cincinnati, 2002; Alexander D., Nobes C., *Financial Accounting*, Prentice Hall, Harlow, 2010; Teodori C., *Analisi di bilancio*, Giappichelli, Torino, 2008; Sarnagadharan, M., *Financial Analysis for Management Decisions*, PHI Learning, Delhi, 2011; *Financial Analysis and Risk Management: Data Governance, Analytics and Life Cycle Management*, Springer, New York, 2014; Bragg S.M., *Financial Analysis. A Business Decision*, Accounting Tools, 2014; Mayes T.R., Shank T.M., *Financial Analysis*, Cengage Learning, Hampshire, 2014; Mella P., Navaroni M., *Analisi di bilancio*, Maggioli, Milano, 2012; Antonelli V., D'Alessio R., *Analisi di bilancio*, Maggioli, Milano, 2012; Lombardi Stocchetti G., *Valutazioni e analisi di bilancio*, Pearson, Milano, 2014; Pennam S. N., *Financial Statement Analysis and security valuation*, Mc Graw Hill, 2012; Avi M.S., *Management Accounting, Vol I, Financial Analysis*, Eif e-book, Venezia, 2012; Paolucci G., *Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità operative*, F. Angeli, Milano, 2014; Poddighe F., *Analisi di bilancio per indici*, Cedam, Padova, 2004.

- a) struttura riclassificatoria “semplificata” o “di base”
- b) struttura riclassificatoria complessa in quanto inserita in un sistema informativo integrato.

La struttura riclassificatoria “di base”, che rappresenta lo schema più utilizzato dagli operativi per la sua semplicità di utilizzo e gestione, è contraddistinta da una ridotta complessità e da un elevato grado di aggregazioni di poste disomogenee. Tale struttura può essere così sintetizzata:

Struttura riclassificatoria “semplificata”

Liquidità immediate	
Liquidità differite	
Disponibilità	
TOTALE ATTIVO A BREVE	PASSIVO A BREVE
Attivo a lungo materiale	
Attivo a lungo immateriale	
Attivo a lungo finanziario	
TOTALE ATTIVO A LUNGO	PASSIVO A LUNGO
	PATRIMONIO NETTO
CAPITALE INVESTITO	TOTALE FONTI

Tale struttura appare di facile gestione operativa in quanto i sub-aggregati sono ridotti a causa della tendenziale volontà di aggregazione di voci non omogenee.

A titolo di esempio si può sottolineare come in tale schema, tutti i crediti a breve termine siano sommati agli investimenti non caratteristici destinati a liquidazione entro 360 giorni.

Tale sommatoria identifica l'aggregato definito "liquidità differite". Secondo quest'ottica semplificata, in tale sub-aggregato rientrano, senza alcuna differenziazione, poste di natura caratteristica (es. crediti verso clienti), voci finanziarie (es. crediti a breve finanziari), valori non caratteristici per definizione (es. crediti non caratteristici e investimenti, di varia natura, destinati a vendita a breve termine).

La mancata differenziazione di tali poste impedisce, nella fase successiva di analisi per indici, di individuare, ad esempio, il capitale investito nella gestione caratteristica. Circostanza che, a sua volta, osta alla determinazione di un indice di redditività caratteristica (ROI) significativo.

Lo schema "semplificato" di cui sopra, pur agevolando, in prima battuta, l'analista di bilancio, impedisce, però, di effettuare un'analisi completa e significativa della situazione economico-finanziaria di un'impresa.

E' per tale motivo che, a fronte di un simile schema riclassificatorio, parte della dottrina ha proposto una struttura più composita e complessa, inserita in un contesto informativo sistemico.

La maggior complessità della struttura riclassificatoria sotto riportata, se da un lato, indubbiamente, rende più ardua la riaggregazione delle poste di bilancio, dall'altro garantisce, però, l'esecuzione di un'analisi economico-finanziaria completa che, a differenza degli approfondimenti effettuati sulla base di schemi semplificati, è in grado di analizzare, in maniera esaustiva, ogni ambito della gestione aziendale senza che si verifichino osmosi di poste contabili da un ambito gestionale ad un altro (es. dalla gestione tipica a quella non caratteristica o viceversa; dalla gestione patrimoniale a quella finanziaria o viceversa, ecc.).

La struttura riclassificatoria inserita in un contesto informativo economico-finanziario integrato è così sintetizzabile⁷:

⁷ In merito a questo sistema ci si permetta di rinviare a M. S. Avi, *Management Accounting, Volume I, Financial analysis*, Eif e-book, Venezia 2012.

Attivo a breve termine	Passivo a breve termine
Liquidità immediate	Passivo a breve finanziario
Liquidità differite	
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Liquidità differite commerciali</i> ● <i>Liquidità differite finanziarie</i> ● <i>Liquidità differite tributarie</i> ● <i>Liquidità differite non caratteristiche</i> 	Passivo a breve tributario
Disponibilità	Passivo a breve non finanziario
Attivo a breve patrimoniale	
Anticipi a fornitori commerciali	
Totale attivo a breve termine	Totale passivo a breve termine
Attivo a lungo termine	Passivo a lungo termine
Attivo a lungo materiale	Passivo a lungo finanziario
	Passivo a lungo tributario
Attivo a lungo immateriale	
Attivo a lungo creditizio	Passivo a lungo non finanziario
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Att. cred. commerciale</i> ● <i>Att. cred. finanziario</i> ● <i>Att. cred. tributario</i> ● <i>Att. cred. non caratteristico</i> 	Totale passivo a lungo termine
	Totale passivo
	Patrimonio netto
Attivo a lungo patrimoniale	
Totale attivo a lungo termine	Totale patrimonio netto
Voci a sé stanti	Voci a sé stanti
Capitale investito	Totale a pareggio

Legenda:

- Le liquidità immediate comprendono tutto ciò che è già denaro liquido e liquidità affini.

- Le liquidità differite comprendono solo ed esclusivamente crediti a breve. La suddivisione di questo aggregato in 4 micro-aggregati (commerciali, finanziarie, tributarie e non caratteristiche per definizione) è necessaria al fine della determinazione di una serie di *ratio* reddituali e finanziari.

- Le liquidità differite commerciali comprendono sostanzialmente tutti i crediti di natura commerciale a breve termine al netto del fondo svalutazione crediti.

- Le liquidità differite finanziarie comprendono tutti i crediti di natura finanziaria a breve termine.

- Le liquidità differite tributarie comprendono tutti i crediti di natura tributaria e previdenziale/assistenziale a breve termine.

- Le liquidità differite non caratteristiche comprendono tutte le entrate future (realizzabili entro 12 mesi) non già inserite in aggregati precedenti, che abbiano la caratteristica di non poter essere considerate appartenenti alla gestione tipica aziendale.

Si pensi, ad esempio, a crediti connessi ad una vendita di beni pluriennali. E' evidente come, per definizione teorica, questo credito non possa essere compreso nello svolgimento dell'attività tipica aziendale (nel caso contrario, il credito sarebbe verso clienti). Per questo motivo può essere inserito in questo sub-aggregato.

- L'attivo patrimoniale a breve comprende l'insieme delle poste contabili detenute a scopi patrimoniali, come i titoli/partecipazioni detenuti con lo scopo di vendita entro l'esercizio successivo.

- Le disponibilità costituiscono le scorte totali dell'impresa.

- L'attivo a lungo materiale comprende tutto ciò che fornirà all'impresa, attraverso l'avvio del processo produttivo, un'entrata nel lungo termine e che, contemporaneamente, è dotato di fisicità.

- L'attivo a lungo immateriale invece è costituito da tutto ciò che fornirà all'impresa, attraverso l'avvio del pro-

cesso produttivo, un'entrata a lungo termine, ma che, contemporaneamente, non è dotato di fisicità.

- L'attivo creditizio a lungo comprende solo ed esclusivamente crediti a lungo termine. La suddivisione di questo aggregato in 4 micro-aggregati (commerciali, finanziarie, tributarie e non caratteristiche per definizione) è necessaria al fine della determinazione di una serie di *ratio* reddituali e finanziari.

- L'attivo a lungo creditizio commerciale comprende tutti i crediti di natura commerciale a lungo termine al netto del fondo svalutazione crediti.

- L'attivo a lungo creditizio finanziario comprende tutti i crediti di natura finanziaria a lungo termine.

- L'attivo a lungo creditizio tributario comprende tutti i crediti di natura tributaria e previdenziale/assistenziale a lungo termine.

- L'attivo a lungo creditizio non caratteristico per definizione comprende tutte le entrate future (realizzabili oltre i 12 mesi) non già inserite in aggregati precedenti, che abbiano la caratteristica di non poter essere considerate appartenenti alla gestione tipica aziendale.

Si pensi, ad esempio, a crediti connessi ad una vendita di beni pluriennali. E' evidente come, per definizione teorica, questo credito non possa essere compreso nello svolgimento dell'attività tipica aziendale (nel caso contrario, il credito sarebbe verso clienti). Per questo motivo può essere inserito in questo sub-aggregato.

- L'attivo a lungo patrimoniale comprende le poste a lungo termine che identificano investimenti patrimoniali. Esempi di tali voci possono essere fabbricati civili e i titoli e le partecipazioni detenute non a scopo speculativo, ma intese come investimento duraturo in azienda.

- Il passivo a breve termine finanziario comprende tutti i debiti di natura finanziaria che si tradurranno in uscite monetarie entro un anno.

- Il passivo a breve termine tributario comprende tutti i debiti di natura tributaria e previdenziale/assistenziale che si tradurranno in uscite monetarie entro un anno.

- Il passivo a breve termine non finanziario comprende tutti i debiti di natura non tributaria e non finanziaria che si tradurranno in uscite monetarie entro un anno.

- Il passivo a lungo termine finanziario comprende tutti i debiti di natura finanziaria che si tradurranno in uscite monetarie oltre l'anno.
- Il passivo a lungo termine tributario comprende tutti i debiti di natura tributaria e previdenziale/assistenziale che si tradurranno in uscite monetarie oltre l'anno.
- Il passivo a lungo termine non finanziario comprende tutti i debiti di natura non tributaria e non finanziaria che si tradurranno in uscite monetarie oltre l'anno.
- Il patrimonio netto viene interpretato come ricchezza dell'impresa che si tradurrà, sostanzialmente, nell'ultima uscita dell'azienda. Solo quando l'impresa verrà posta in liquidazione, infatti, il patrimonio netto diverrà un'uscita futura.

Come si può notare dagli schemi sopra riportati, la struttura riclassificatoria appartenente ad un sistema informativo integrato, oltre alle poste sopra illustrate, è contraddistinta, in entrambi le sezioni, dall'aggregato "voci a sé stanti".

Tale sub-aggregato risulta assente in ogni altra tipologia di riclassificazione in quanto, la presenza di tale posta richiede un livello di analisi assente nelle riclassificazioni più o meno semplificate che non rientrano in un vero e proprio sistema informativo integrato.

Le c.d. "voci a sé stanti" ricomprendono tutte le poste contabili che, seppur presenti in stato patrimoniale, non si trasformeranno, né a breve né a lungo, in entrate o uscite oppure in diminuzioni di entrate future, o riduzioni di uscite monetarie.

Le poste che, necessariamente, devono essere accorpate in un aggregato specifico caratterizzato dall'assenza di futuro impatto sulla dinamica monetaria d'impresa, non possono essere inserite in alcuna riaggregazione utilizzata nelle riclassificazioni semplificate proprio a causa della loro totale mancanza di qualsivoglia impatto monetario nell'ambito dei flussi finanziari aziendali.

Si pensi, a titolo di mero esempio, agli anticipi da clienti riferiti ad un contratto che, con elevata percentuale probabilistica, sarà oggetto di rescissione e/o risoluzione e per il quale non è previsto rimborso. Tale posta, non potendosi trasformare in futuro né in entrata né in uscita, non può essere fatto rientrare in alcuno dei sub-aggregati appartenenti all'attivo e passivo a

breve e a lungo. Non potendo però ipotizzare un suo “non inserimento” in ambito del bilancio riclassificato, in quanto ciò comporterebbe lo squilibrio fra fonti e fabbisogni riclassificate, risulta necessario ipotizzare la previsione - in questo specifico caso, nella sezione avere- di un aggregato che accolga anche questa posta, insieme ad altre voci contabili che, analogamente, non avranno alcun impatto monetario futuro.

La circostanza che l'ipotetico schema riclassificatorio di riferimento sia contraddistinto dall'assenza di tale sub-aggregato, evidenzia una rilevante carenza in termini informativo-decisionali tale da sollevare seri dubbi sulla capacità dei dati forniti dalla riclassificazione di rappresentare utile supporto decisionale all'attività dei manager che, sulla base di quei dati, giornalmente effettuano scelte gestionali di natura finanziaria, economica e patrimoniale.

Quanto sopra esposto, evidenzia come lo schema riclassificatorio utilizzato da Equitalia non possa, per definizione, essere considerato “unanimente accettato a livello dottrinale” stante la molteplicità di strutture analizzate e approfondite dagli studiosi.

La scelta di Equitalia è però, perfettamente, comprensibile in quanto l'obiettivo dell'agente di riscossione era utilizzare uno strumento tecnico che riducesse o meglio, eliminasse, ogni elemento di soggettività nel calcolo dell'indice di liquidità utile al fine dell'accoglimento o rifiuto della domanda di rateazione fiscale.

Sulla base di tale considerazione, vi è però da sottolineare che la struttura applicata da Equitalia, seppur con i limiti sopra esposti relativi alla non “accettazione unanime dottrinale”, potrebbe essere considerata ugualmente valida e ineccepibile da un punto di vista teorico qualora fosse scevra da errori logici e/o tecnici.

Quando sostenuto e utilizzato da Equitalia è, al contrario, contraddistinto da alcuni elementi che possono inficiare i risultati conseguibili mediante l'applicazione della struttura adottata dall'agente di riscossione. Tali limiti possono essere così sintetizzati:

- a) Il primo luogo, confrontando le varie strutture riclassificatorie che, nelle pagine precedenti, si è tentato

di riassumere in due schemi di riferimento, si può notare come le liquidità differite cui fa riferimento Equitalia sono un aggregato ibrido rispetto a quanto indicato dalla dottrina economico-aziendale.

Tale problematicità deve essere ulteriormente indagata per verificare se ed eventualmente in quali termini, tale caratteristica influenza la determinazione sulla base del quale Equitalia decide l'accettazione o il diniego delle richieste di rateazione del debito iscritto a ruolo

b) In secondo luogo, affinché l'indice di liquidità utilizzato da Equitalia possa essere considerato teoricamente corretto per poter agire come linea di demarcazione fra aziende in temporanea situazione di difficoltà e aziende che, al contrario, non rientrano in tale categoria, è necessario che il concetto di passività corrente utilizzato nel calcolo dell'indice cui fanno riferimento le direttive dell'agente di riscossione identifichi un aggregato privo di qualsivoglia errore teorico o tecnico.

Anche tale tematica deve essere approfondita per comprendere se la linea discriminante identificata da Equitalia fra aziende che possono richiedere l'accesso alla rateazione e imprese a cui tale privilegio è negato, ha una base teorica corretta e inattaccabile.

c) In terzo luogo, al di là della determinazione degli aggregati posti al numeratore e denominatore dell'indice di liquidità utilizzato da Equitalia, è necessario valutare la correttezza dell'impostazione globale applicata dall'agente di riscossione al fine della costruzione tecnica delle strutture riclassificatorie che identificano la base per il calcolo del *ratio* oggetto del nostro interesse.

Anche in questo caso, tale verifica appare uno *step* necessario affinché si possa comprendere se l'impianto complessivo del quoziente è accettabile o se, al contrario, è inficiato da elementi che ne minano la base dottrinale, teorica e/o tecnica.

Nelle pagine seguenti approfondiremo ciascuno dei tre punti sopra menzionati affinché si possa comprendere, senza ombra di dubbio, se l'indice di liquidità interpretato da Equitalia come elemento discriminante per la verifica della presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa corret-

tamente, svolgere il compito ad esso assegnato dall'agente di riscossione.

L'analisi inizierà dal punto c) in quanto, eventuali distorsioni nell'applicazione della logica riclassificatoria possono avere conseguenze nella determinazione quantitativa sia delle liquidità immediate che nel passivo corrente.

1.2. La logica riclassificatoria complessiva applicata nell'applicazione operativa della riclassificazione utilizzata da Equitalia: problemi irrisolti e conseguenze sulla determinazione quantitativa degli aggregati costituenti l'indice di "liquidità fiscale"

Prima di affrontare la correttezza della determinazione degli aggregati posti al numeratore e al denominatore del *ratio* di liquidità utilizzato da Equitalia come elemento discriminante al fine dell'ottenimento della rateazione del debito tributario è necessario verificare che, in sede di identificazione delle poste costituenti il numeratore e il denominatore dell'indice, i postulati della logica riclassificatoria siano stati pedissequamente osservati.

Come si potrà verificare nelle pagine successive, spesso, tali postulati non sono adeguatamente osservati e applicati anche dalla migliore dottrina economico-aziendale in quanto, frequentemente, accade che alcuni principi di base connessi alla corretta riaggregazione dei valori, siano sottovalutati sia dagli studiosi che dagli operativi.

E' risaputo che la determinazione dell'indice di liquidità richiede una previa riaggregazione delle poste presenti in bilancio, basata sulla differente scadenza delle stesse.

La riclassificazione effettuata secondo il criterio "finanziario" interpreta gli aggregati attivo, passivo e patrimonio netto dello stato patrimoniale in maniera diversa da come tali aggregati sono intesi nell'ambito del bilancio non riclassificato.

Nello stato patrimoniale ante riclassificazione, la collocazione delle poste riflette le risultanze della partita doppia.

Nella riclassificazione secondo il criterio "finanziario", l'attivo, il passivo e il patrimonio netto vengono invece interpretati in modo completamente diverso: le voci che costituiscono gli aggregati sopra indicati sono intese infatti come poste che si trasformeranno, in futuro, in entrate o in uscite di liquidità.

In particolare, da questo specifico punto di vista, le voci attive sono considerate entrate che si realizzeranno in futuro, mentre le poste passive e di patrimonio netto vengono interpretate come future uscite liquide. Tutti gli aggregati devono successivamente essere suddivisi sulla base del periodo di esigibilità/liquidità. Di qui la contrapposizione fra attivo e passivo a breve e a lungo.

Quanto sopra illustrato può sembrare “ovvio” e, quindi, ridondante.

Ciò però non corrisponde a verità giacché la mancata comprensione del corretto principio riclassificatorio è spesso motivo di gravi errori di collocamento delle poste contabili con conseguente determinazione di fuorvianti indici economico-finanziari.

Errori, a tal riguardo, sono rinvenibili in numerosi schemi riclassificatori di riferimento.

E' per tale motivo che, nell'ambito dell'analisi del sistema informativo economico-finanziario integrato, viene assegnato a tale problematica un particolare rilievo che pone, al centro del sistema stesso, una corretta logica di riaggregazione dei valori, non solo connessi al bilancio bensì a tutto il sistema informativo aziendale.

Non si rado si assiste, infatti, a disaggregazioni e/o aggregazioni di valori effettuate su basi logico-teorico profondamente errate; circostanza che, inevitabilmente, conduce alla quantificazione di dati inficiati da errori tecnici la cui presenza impedisce l'attuazione di un processo decisionale e gestionale efficace ed efficiente in quanto fondato su valori fuorvianti in quanto tecnicamente sbagliati.

Onde evitare tali nefaste conseguenze gestionali e/o decisionali, nell'ambito dell'analisi attuata secondo la logica del sistema informativo economico-finanziario integrato, rilevante importanza viene attribuita alla analisi e all'approfondimento dei postulati che rappresentano il fondamento dell'analisi dei dati contabili, di bilancio e/o analitici.

Solo l'applicazione di principi generali corretti garantisce, infatti, l'ottenimento di risultati informativi utili al processo decisionale attuato nell'ambito di ogni azienda.

A mero titolo di esempio si possono considerare gli acconti su TFR. Nel bilancio civilistico tutti gli anticipi sono rilevati se-

condo la logica applicata in contabilità generale. Gli anticipi su TFR sono perciò iscritti in C) Attivo circolante, II *Crediti*, 5) Verso altri, oppure in B) Immobilizzazioni, III *Immobilizzazioni finanziarie*, 2) Crediti, d) Verso altri, mentre gli acconti da clienti sono rilevati in D) Debiti, 6) Acconti.

Equitalia prevede che le liquidità immediate/differite e il passivo a breve siano determinati mediante sommatoria delle poste civilistiche indicate nello schema riportato nelle pagine precedenti. Ciò significa che gli acconti TRF, se rilevati negli aggregati indicati nella tabella di cui alla direttiva Equitalia 36/2008, vanno sommati rispettivamente ai crediti a breve o a lungo a seconda della loro scadenza.

Una simile aggregazione evidenzia però un errore logico che può inficiare, anche in modo globale, i risultati dell'analisi del quoziente, dal cui valore dipende l'accoglimento o il diniego di una domanda di rateazione debito che, come già sottolineato, può rappresentare l'elemento da cui dipende la vita futura aziendale.

Per comprendere le conseguenze di uno scorretto collocamento delle poste contabili, si immagini che nell'aggregato C) Attivo circolante, II *Crediti*, 5) Verso altri siano compresi rilevanti anticipi su TFR di lavoratori che andranno in pensione l'anno successivo, e che nel posta passiva C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato siano presenti debiti per trattamento di fine rapporto relativi, per il 90%, a dipendenti pensionandi.

In base a quanto previsto dalla direttiva Equitalia 36/2008, nelle liquidità differite andrebbero sommati gli anticipi, mentre il debito per TFR non rientrerebbe nel calcolo dell'indice di liquidità in quanto per questa posta non è prevista l'indicazione civilistica nell'ammontare con scadenza a breve termine.

Tale comportamento contabile non è corretto poiché gli anticipi su TFR non si trasformeranno in entrata futura, bensì provocheranno una minor uscita futura per pagamento di TFR (il 90% del quale andrebbe, in teoria, inserito nel passivo a breve termine).

Gli acconti, essendo attribuiti in toto a lavoratori pensionandi, dovrebbero pertanto essere collocati, con segno negativo, nel passivo a breve non finanziario.

Da quanto sopra esposto si comprende come la collocazione degli acconti su TFR nelle liquidità differite, così come im-

posto dalla direttiva Equitalia 36/2008⁸, comporti la determinazione di un indice di liquidità contraddistinto da un errato numeratore e da un altrettanto scorretto denominatore, circostanza che dimostra l'inopportunità di far dipendere la concessione della rateazione del debito dal valore di tale quoziente.

L'analisi degli acconti da clienti fornisce un ulteriore esempio di come il *ratio* di liquidità, così come identificato nella direttiva Equitalia 36/2008, presenti elementi di "anomalia contabile di natura riclassificatoria" che fondano la propria origine in un tecnicismo riaggregatorio delle poste che, in realtà, non si fonda sul principio cardine del criterio finanziario sintetizzabile, come già evidenziato, nel concetto che nell'ambito dell'attivo vanno inserite future entrate monetarie che si realizzeranno entro (attivo a breve) o successivamente all'esercizio successivo (attivo a lungo) e nel passivo devono essere inserite poste che si tradurranno in uscite di denaro entro (passivo corrente) od oltre i 360 gg (passivo a lungo e/o patrimonio netto). Principio apparentemente banale ma che, in realtà, in molti schemi riclassificatori, compresa la struttura imposta dalla direttiva Equitalia n. 36/2008, è totalmente disapplicato con prevedibili conseguenze sui risultati dell'analisi dei dati sottoposti a studio.

Gli anticipi da clienti identificano una posta civilistica passiva in quanto, in contabilità generale, sono rilevati nella sezione avere; iscrivere però, tale voce nell'ambito del passivo a breve (o a lungo) difficilmente identifica una corretta operazione di riaggregazione dei valori contabili attuata secondo un'ottica finanziaria. Gli anticipi da clienti rappresentano, infatti, una posta, la cui riclassificazione presuppone un'analisi dei contratti connessi all'anticipo.

Affinché la riclassificazione conduca alla determinazione degli aggregati significativi, è necessario distinguere gli anticipi a seconda che si presupponga che il contratto a cui si riferiscono vada a buon termine oppure, al contrario, possa essere oggetto di potenziale risoluzione e/o rescissione.

In secondo luogo è necessario considerare alcune peculiarità delle singole ipotesi: qualora l'anticipo riguardi contratti a

⁸ Si fa notare come la direttiva Equitalia non faccia esplicito riferimento a tali acconti, tuttavia, poiché questa voce va rilevata nei crediti circolanti e/o immobilizzati, implicitamente Equitalia regola anche l'inserimento o il mancato inserimento di questa posta nelle liquidità differite.

buon termine, si deve scindere il caso di anticipi connessi a beni materiali da quello in cui gli acconti riguardano servizi; se invece l'anticipo è stato versato da clienti i cui contratti, potenzialmente, possono essere oggetto di rescissione/risoluzione, è necessario suddividere gli acconti in base alla presenza/assenza di obbligo di restituzione della cifra corrisposta dal debitore.

Tale suddivisione degli acconti è necessaria in quanto a ciascuna tipologia di anticipo corrisponde una diversa riclassificazione della posta contabile. In particolare:

A 1) Gli anticipi da clienti connessi a contratti oggetto di futura ipotetica risoluzione o rescissione con diritto di rimborso della cifra versata devono essere inseriti nel passivo a breve non finanziario, qualora si preveda che il rimborso al cliente avvenga entro l'esercizio successivo, oppure nel passivo a lungo non finanziario, se si ipotizza che il versamento sarà effettuato oltre l'anno successivo.

A 2) Gli anticipi da clienti connessi a contratti oggetto di futura ipotetica risoluzione o rescissione senza diritto di rimborso della cifra versata non possono invece essere inseriti nel passivo a breve o a lungo in quanto tali acconti non si trasformeranno in uscite future proprio a causa dell'assenza del diritto di rimborso da parte del cliente.

Poiché l'anticipo trattenuto si trasformerà in sopravvenienza attiva, la cui entrata monetaria si è già verificata in precedenza (al momento della rilevazione dell'anticipo stesso), la posta in oggetto è contraddistinta dall'assenza di futuro impatto sulla cassa/banca. Gli anticipi da clienti qui in analisi, non si tradurranno quindi né in entrata futura né in uscita futura.

Per questo motivo, onde evitare che la riclassificazione conduca alla determinazione di aggregati non significativi, si ritiene opportuno rilevare tale posta nell'ambito delle fonti, avendo però cura di non inserirla in alcuno degli aggregati costituenti il lato passivo dello stato patrimoniale.

Tale acconti, pertanto, pur andando a far parte delle fonti, non rientrano né nel passivo a breve, né in quello a lungo, né nel patrimonio netto, ma vanno a costituire una posta a sé stante, la cui rilevazione nello stato patrimoniale riclassificato è necessaria al fine della quadratura dei fabbisogni e delle fonti.

B 1) Gli anticipi da clienti connessi a contratti che non sono oggetto di futura ipotetica risoluzione e/o rescissione riguardanti forniture di beni dotati di materialità non possono essere inseriti nel passivo a breve o a lungo in quanto non si tradurranno in uscite future.

Tale posta non può nemmeno essere rilevata, con segno negativo, nell'ambito del conto crediti verso clienti. Infatti, nel momento in cui si registra la vendita dei prodotti, la posta passiva «Acconti da clienti» viene eliminata senza dar luogo ad alcun esborso, in modo da evidenziare in contabilità il credito verso clienti residuo e quindi al netto di quanto già versato.

Gli anticipi da clienti connessi a contratti che non sono oggetto di futura ipotetica risoluzione e/o rescissione devono invece essere portati in detrazione delle disponibilità.

A questo riguardo si deve ricordare che le scorte di magazzino vanno inserite nell'attivo a breve in quanto si ritiene che dalla vendita dei beni in rimanenza possa scaturire un'entrata almeno pari alla valutazione di bilancio delle scorte stesse. Tuttavia, se il cliente ha già versato un acconto, l'entrata monetaria derivante dalla vendita del magazzino sarà almeno pari al valore delle rimanenze iscritto in bilancio al netto degli acconti versati dal cliente stesso.

La situazione può presentare una problematicità più elevata nel caso in cui l'importo degli acconti superi il valore attribuito alle scorte (ipotesi peraltro particolarmente inconsueta).

Qualora si verificasse tale circostanza, è necessario portare in detrazione alle scorte l'importo degli acconti fino al valore del magazzino stesso.

Per l'eccedenza valgono invece le considerazioni fatte in precedenza in merito agli acconti da clienti connessi a contratti oggetto di futura ipotetica risoluzione o rescissione senza diritto di rimborso della cifra versata.

Anche in questo caso si ritiene che, per l'impossibilità di rilevare la posta nell'ambito degli aggregati attivi e passivi illustrati in precedenza, si debba procedere alla sua iscrizione nell'ambito delle fonti, avendo però cura di non inserirla in alcuno degli aggregati costituenti il lato passivo dello stato patrimoniale.

Anche tali acconti, pertanto, pur andando a far parte delle fonti, non rientreranno né nel passivo a breve, né in quello a lungo, né nel patrimonio netto, ma andranno a costituire una posta a sé stante, la cui rilevazione nello stato patrimoniale ri-

classificato è necessaria al fine della quadratura dei fabbisogni e delle fonti.

B 2) Gli anticipi da clienti connessi a contratti che non sono oggetto di futura ipotetica risoluzione e/o rescissione riguardanti forniture di servizi non possono essere inseriti nel passivo a breve o a lungo in quanto non rappresentano uscite future.

Poiché i servizi cui fanno riferimento gli anticipi non sono rilevabili nell'ambito dell'attivo patrimoniale, è impossibile una loro detrazione nell'ambito delle disponibilità.

Un eventuale loro inserimento nel passivo a breve o a lungo o nell'attivo con segno negativo comporterebbe pertanto la determinazione di aggregati non significativi.

Anche per tali poste valgono le considerazioni esposte in precedenza per gli acconti a clienti non rilevabili in alcuno degli aggregati dell'attivo a breve/lungo, del passivo a breve/lungo e del patrimonio netto.

Andranno quindi a costituire una voce a sé stante, la cui rilevazione nello stato patrimoniale riclassificato è necessaria affinché i totali possano quadrare.

Alla luce di quanto sopra esposto, si comprende che l'inserimento automatico degli acconti da clienti nell'ambito del passivo corrente (o a lungo termine) e degli anticipi su TFR nell'attivo a breve (o a lungo), così come imposto dalla direttiva Equitalia n. 36/2008, può condurre alla determinazione di aggregati errati, i quali a loro volta contribuiscono alla determinazione di indici non significativi e fuorvianti.

Ciò dipende da una scorretta applicazione dei postulati fondamentali dei principi di riclassificazione delle poste bilancistiche.

L'utilizzo di automatismi che, in modo diretto o indiretto, impediscono di applicare i corretti postulati che identificano il fondamento del criterio finanziario di riclassificazione dei valori di bilancio individua il primo passo, necessario anche se non sufficiente, affinché i *ratios* calcolati sulla base di tali valori possano essere considerati validi strumenti informativi e decisionali.

Non serve dilungarsi per comprendere come l'indice di liquidità determinato in seguito all'applicazione di principi e po-

stulati riclassificatori non corretti, in quanto inficiato da errori logici di base, non possa, certamente, essere considerato l'elemento da cui può dipendere l'accoglimento della domanda di rateazione del debito tributario motivata dalla presenza di una "temporanea situazione di oggettiva difficoltà" finanziaria.

1.3. *Le c.d. "liquidità differite" nello schema riclassificatorio Equitalia: problemi teorico-tecnici irrisolti*

Dal confronto fra i due schemi riclassificatori in cui è cercato di sintetizzare l'insieme delle posizioni dottrinali riguardanti la riaggregazione dei valori patrimoniali e finanziari, risulta evidente come l'"aggregato" liquidità differite" non abbia un significato dottrinale univoco.

A fronte di studiosi che interpretano tale valore come sommatoria dei soli crediti a breve termine (corrente dottrinale che interpreta la riclassificazione del bilancio nell'ambito di un sistema informativo integrato), sono individuabili autori che interpretano tale valore come sommatoria dei soli crediti a breve termine oppure come l'insieme dei crediti a breve termine + tutti gli investimenti aziendali liquidabili entro 360 gg, con esclusione delle scorte di magazzino.

Equitalia, come già sopra sottolineato, ha scelto di identificare tale aggregato con la seguente sommatoria:

Liquidità differita

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)

- 1) Verso clienti: *(importo)*
- 2) Verso imprese controllate: *(importo)*
- 3) Verso imprese collegate: *(importo)*
- 4) Verso controllanti: *(importo)*
- 4bis) Crediti tributari: *(importo)*
- 4ter) Imposte anticipate: *(importo)*
- 5) Verso altri: *(importo)*

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

6) Altri titoli (*importo*)

Totale Liquidità differita: (*importo*)

Liquidità corrente

D) ATTIVO CIRCOLANTE

IV Disponibilità liquide:

- 1) Depositi bancari e postali: (*importo*)
- 2) Assegni: (*importo*)
- 3) Denaro e valori in cassa: (*importo*)

Totale Liquidità corrente: (*importo*)

Tale scelta ha fatto sì che Equitalia abbia optato per un aggregato ibrido rispetto a quanto identificato dalla dottrina economico-aziendale; circostanza che suscita qualche perplessità, non tanto sulla decisione finale dell'agente di riscossione, quanto sulla motivazione che ha condotto ad optare per uno schema ibrido non dotato, per questo, di una sua specifica caratterizzazione tecnica.

Oltre a ciò, è necessario sottolineare alcune particolarità che, in modo più o meno rilevante, possono sollevare dubbi circa la reale utilità dell'indice di liquidità inteso come precisa linea di demarcazione fra imprese in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e aziende non contraddistinte da tale peculiarità.

In termini sintetici, l'obiezione teorica di base che può essere sollevata all'aggregato "liquidità immediate e differite" di cui alla direttiva Equitalia 36/2008, è così sintetizzabile: le liquidità immediate e differite identificate da Equitalia nella direttiva 36/2008 sono contraddistinte dalla presenza di poste non creditizie che, però, non comprendono ogni voce diversa dai crediti.

Tale posizione "ambigua" impedisce di inquadrare la posizione di Equitalia in una precisa teoria dottrinale in quanto, in linea tendenziale, alcuni studiosi optano per l'inserimento, nelle liquidità differite, di ogni posta a breve seppur non creditizia

mentre altri rifiutano, in toto, ogni ipotesi che in tale aggregato si possano aggiungere voci diverse da crediti.

La posizione ibrida di Equitalia (si all'inserimento di titoli a breve, no all'inserimento di partecipazioni seppur liquidabili entro 360gg) suscita qualche perplessità circa la coerenza dell'intera struttura tecnica su cui si basa l'identificazione del numeratore e denominatore dell'indice di liquidità considerato, dall'agente di riscossione, elemento discriminante al fine dell'accettazione o diniego delle domande di rateizzazione del debito fiscale iscritto a ruolo.

La posizione adottata da Equitalia può derivare dalla semplice volontà di non inserire partecipazioni il cui valore è, spesso, connesso all'andamento borsistico. Malgrado si possa comprendere la motivazione di base di Equitalia, non si può non evidenziare come tale scelta comporti la determinazione di un aggregato ibrido rispetto a qualsivoglia aggregato proposto dai vari studiosi e dalla prassi.

Oltre a ciò, si può notare che nell'ambito dell'aggregato "liquidità immediate e differite" identificate nella direttiva Equitalia 36/2008 sono identificabili due elementi che, in talune circostanze, potrebbero minare alla base la capacità segnaletica dell'indice di liquidità così come disciplinato dalle direttive dell'agente di riscossione:

1) nelle liquidità immediate e differite identificate dalla direttiva Equitalia n. 36/2008 mancano alcune poste a breve potenzialmente molto rilevanti;

2) affinché il valore delle liquidità immediate e differite citate nella direttiva Equitalia 36/2008 sia finanziariamente corretto, alcune poste contabili inserite nell'elenco di cui sopra, dovrebbero, al contrario, esserne espunte in quanto non identificano future entrate a breve termine.

Per questo motivo, il loro inserimento nelle liquidità differite impedisce di determinare le future entrate a breve termine; circostanza che, indirettamente, provoca l'identificazione di un totale che, da un punto di vista teorico e pratico, non corrisponde al concetto di liquidità differita.

Una breve analisi degli ultimi due punti sopra citati può aiutare a comprendere se, e in quali ipotesi, l'indice di liquidità calcolato in base alla direttiva Equitalia 36/2008 possa essere

utilmente considerato elemento valido al fine della verifica di una temporanea situazione di obiettività difficoltà o, al contrario, non possa essere utilizzato al fine della verifica di una simile situazione aziendale.

<p>Poste a breve termine assenti nelle liquidità immediate e differite citate nella direttiva Equitalia 36/2008</p>	<p>Motivazioni per cui tali poste dovrebbero essere inserite nelle liquidità immediate o differite</p>
<p>Crediti a breve iscritti, ex art. 2424 c.c., in B III Immobilizzazioni finanziarie, ove è imposta la separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.</p>	<p>In quanto crediti scadenti entro 360 gg dalla chiusura dell'esercizio, pur facendo parte delle immobilizzazioni finanziarie, fanno parte, a tutti gli effetti, dell'attivo a breve termine e, in quanto tali, tali poste dovrebbero rientrare nel concetto di liquidità differita.</p> <p>In questo caso, la scelta di Equitalia può essere considerata "favorevole" al contribuente in quanto limita l'ammontare del numeratore rispetto all'ipotesi in cui si ritenesse opportuno inserire, nelle liquidità differite, ogni posta a breve termine (compresi i crediti a breve iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie).</p> <p>Tale considerazione non induce però a modificare l'opinione negativa sulla reale capacità di analisi finanziaria attribuibile all'indice di liquidità determinato in base alle direttive Equitalia.</p> <p>Tale quoziente non è in grado di evidenziare in modo corretto la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" a cui l'articolo 19 D.P.R. 602/73 esplicitamente collega la possibilità di ottenere la rateazione del debito tributario.</p>

<p>Poste a breve termine inserite nelle liquidità immediate e differite citate nella direttiva Equitalia 36/2008</p>	<p>Motivazioni per cui tali poste non dovrebbero essere inserite nelle liquidità differite</p>
<p>Anticipi su TFr</p>	<p>Tale posta contabile non è citata in modo esplicito dall'art. 2424 c.c. In quanto credito derivante da anticipo su TFR, l'importo può essere rilevato in C) Attivo circolante, II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, 5) verso altri.</p> <p>In alternativa, il credito potrebbe, in linea teorica, essere inserito in B Immobilizzazioni, III Immobilizzazioni finanziarie, 2) Crediti, d) verso altri.</p> <p>In generale, l'acconto TFR viene inserito nell'ambito dell'attivo circolante e, pertanto, nella maggior parte dei casi, rientra nelle poste individuate come liquidità differite dalla direttiva Equitalia. 36/2008.</p> <p>Tale collocazione provoca, però, la determinazione di un valore non corretto. L'anticipo TFR infatti, non si tradurrà in entrata futura bensì si trasformerà in una minor uscita futura derivante dal pagamento dell'ammontare del trattamento di fine rapporto.</p> <p>Inserire tali acconti fra le liquidità differite conduce, pertanto, alla determinazione di un aggregato che non identifica le liquidità differite così come intese dalla dottrina economico-aziendale. Certamente, un simile inserimento impedisce di interpretare tale sommatoria come un insieme di entrate future che si tradurranno in moneta entro 360 giorni.</p>

	<p>A questo riguardo è da rilevare, inoltre, come, in merito a tale posta, l'errore Equitalia sia, in realtà, doppio in quanto, fra le passività corrente non è compresa la quota a breve del debito TFR. Ciò implica una duplicità di errori teorico-pratico che inficia, in modo notevole, la significatività dell'indice di liquidità, con conseguente limitazione dell'utilizzo di questo ratio come unico elemento da cui far dipendere l'accettazione o il diniego della domanda di rateazione del debito fiscale.</p>
<p>Crediti tributari e imposte anticipate</p>	<p>Anche per tali poste, possono essere sviluppate considerazioni analoghe all'acconto TFR. I crediti tributari e le imposte anticipate fanno parte delle poste elencate dello schema della direttiva Equitalia 36/2008. Per l'agente di riscossione, pertanto, queste voci, a tutti gli effetti, identificano entrate future a breve termine.</p> <p>Ma, l'analisi delle voci in oggetto evidenzia come ciò non corrisponda sempre a verità.</p> <p>Qualora, ad esempio, i crediti tributari fossero oggetto di richiesta di rimborso, l'entrata futura a breve termine potrebbe identificare la loro reale natura.</p> <p>Ma se, invece, in relazione ad un credito tributario fosse chiesta una futura compensazione negli anni successivi, il credito non si trasformerebbe in entrata futura, bensì, si tradurrebbe in una minor uscita futura che, però, non è ancora oggetto di rilevazione in bilancio. In questo specifico caso, la collocazione non potrebbe che ricadere nelle voce a sé stanti in quanto il debito con cui verrà compensata la posta non è ancora oggetto di rilevazione nei conti di chiusura dell'esercizio.</p> <p>Come ben si comprende, i crediti tributari e le imposte anticipate, quindi, non</p>

	<p>sempre si trasformano in entrate future a breve termine ma, spesso, si traducono in minori uscite che, alla chiusura dei conti, non sono, in parte, nemmeno state oggetto di rilevazione, in quanto di competenza di esercizi futuri.</p> <p>Da queste brevi considerazioni si comprende come la sommatoria delle c.d. liquidità differite identificata dalla direttiva 36/2008 di Equitalia, può essere inficiata da numerose problematiche teoriche che impediscono di considerare tale aggregato “il totale delle entrate che si realizzeranno entro 360 gg”.</p> <p>Da qui discende anche la impossibilità di considerare il <i>ratio</i> di liquidità, un indice utile a tracciare una precisa e invalicabile linea di demarcazione fra temporanee situazioni di obiettiva difficoltà e situazioni che non rientrano in questa categoria.</p>
<p>Obbligazioni proprie destinate ad essere annullate e rientranti nella quota delle obbligazioni rimborsabili entro 360 gg dalla chiusura dei conti</p>	<p>Tale posta non è esplicitata dallo schema civilistico ma l'importo di eventuali obbligazioni proprie deve essere inserito nella posta C) Attivo circolante, III Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli.</p> <p>Tali valori rientrano, pertanto, nelle liquidità differite così come identificate nella direttiva Equitalia 36/2008. Le obbligazioni proprie destinate ad essere annullate, non si trasformano in entrate future bensì si traducono in minori uscite.</p> <p>L'annullamento delle obbligazioni infatti, fa sì che le obbligazioni sul mercato siano ridotte e, in seguito a ciò, anche l'importo dei rimborsi sia, proporzionalmente, decurtato.</p> <p>Le obbligazioni proprie, pertanto, non vanno rilevate nelle liquidità differite bensì devono essere portate in detrazione delle obbligazioni oggetto di annullamento le quali, per definizione, sono rilevate nel</p>

	<p>passivo, a breve o a lungo a seconda del posizionamento della tranche di annullamento.</p> <p>Le obbligazioni proprie, pertanto, devono essere portate a riduzione del passivo pena l'abnorme aumento errato di una posta attiva che, in realtà, non identica una futura entrata di denaro.</p> <p>L'inserimento delle obbligazioni proprie negli "altri titoli" i quali, in base al contenuto della direttiva Equitalia 36/2008, vanno inseriti nelle liquidità differite provoca, di conseguenza, la determinazione di un aggregato non corretto che non corrisponde ad entrate future aziendali e che, di conseguenza, non può costituire un utile e corretto numeratore per il <i>ratio</i> di liquidità.</p>
--	--

1.4. *Le c.d. "passività correnti" nello schema riclassificatorio Equitalia: problemi teorico-tecnici irrisolti*

L'aggregato passività correnti identificato dallo schema inserito nella direttiva Equitalia 36/2008 presenta una serie di problematiche analoghe a quelle individuate per le liquidità differite e immediate.

Anche con riferimento alle passività correnti, Equitalia adotta una linea teoria con condivisibile in quanto, nell'elenco indicato nella citata direttiva si può notare come:

a) manchino alcune poste passive a breve scadenza che, in termini di importo, possono rivestire una rilevanza notevole nel totale del passivo a breve termine

b) siano inserite nel passivo corrente, voci che, al contrario, non dovrebbero far parte di questo aggregato in quanto non identificano poste che si trasformeranno in uscite nel breve termine.

Nelle pagine seguenti, si analizzeranno i due punti sopra indicati in modo da evidenziare le conseguenze che,

l'applicazione della direttiva Equitalia 36/2008 può provocare sul calcolo dell'indice di liquidità che, come già rilevato, per l'agente di riscossione identifica, in buona sostanza, l'elemento base da cui far dipendere l'accettazione o il diniego della domanda di rateazione del debito iscritto a ruolo.

Come si è sottolineato in precedenza, in linea teorica, la presenza di un indice superiore ad uno, non osterebbe alla possibilità di concedere la dilazione di pagamento.

Quest'ultima circostanza allo stato dell'arte, appare, però, come già più volte evidenziato, poco frequente ed estremamente difficoltosa da ottenere.

Poste a breve termine assenti nelle passività correnti citate nella direttiva Equitalia 36/2008	Motivazioni per cui tali poste dovrebbero essere inserite nelle passività correnti
<p>Quota a breve termine contenuta nel debito per TFR (ossia la quota soggetta a pagamento entro 360 gg)</p>	<p>La tabella inserita nella direttiva Equitalia 36/2008 evidenzia come, per l'agente di riscossione, il passivo corrente derivi dalla sommatoria delle quote a breve termine dei debiti iscritti nell'aggregato civilistico D) Debiti.</p> <p>Tale importo non riflette però il passivo corrente in quanto risultano assenti le quote a breve termine del debito per TFR. La scelta di Equitalia è dettata certamente dalla volontà di limitare la discrezionalità del contribuente, dato che l'art. 2424 c.c. non impone l'indicazione delle quote a breve termine dell'aggregato passivi C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Pur comprendendo la motivazione di Equitalia, non è possibile giustificare la scelta attuata dall'agente di riscossione in quanto, per limitare la discrezionalità del contribuente, si è giunti alla determinazione di un</p>

	<p>quoziente palesemente oggetto di macroscopici errori logici.</p> <p>Poiché dal valore di tale ratio dipende la possibilità di ottenere la rateazione del debito, ben si comprende perché la scelta di Equitalia non sia condivisibile né da un punto di vista operativo né, tanto meno, secondo un'ottica scientifico-dottrinale</p>
<p>Quota a breve termine contenuta nei fondi per rischi e oneri (ossia la quota soggetta a pagamento entro 360 gg)</p>	<p>La considerazione esposta nella pagina precedente in merito al debito TFR, vale anche per i fondi rischi. Anche per tali poste dell'aggregato passivo B) Fondi rischi e oneri, non è prevista l'evidenziazione della quota a breve termine.</p> <p>Anche in questo caso, la scelta di Equitalia è dettata dalla volontà di limitare la discrezionalità del contribuente, dato che l'art. 2424 c.c. non impone l'indicazione delle quote a breve termine degli aggregati passivi B) Fondi per rischi e oneri.</p> <p>Come affermato in precedenza, pur comprendendo la motivazione di Equitalia, non è possibile giustificare la scelta attuata dall'agente di riscossione in quanto, per limitare la discrezionalità del contribuente, si è giunti alla determinazione di un quoziente palesemente oggetto di macroscopici errori logici e tecnici.</p> <p>Ciò conduce a sollevare qualche obiezione sulla circostanza che tale indice venga, spesso, interpretato come elemento discriminante per l'accettazione o il diniego di richiesta di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo.</p>
<p>Quota a breve contenuta nei fondi di quiescenza e simili</p>	<p>Anche per i fondi di quiescenza, così come accade per tutti i gli altri fondi per rischi e oneri, il codice civile non prevede l'indicazione della quota a breve termine.</p> <p>Se, anche in questo caso, è comprensibile la motivazione che ha spinto Equitalia a non considerare poste a breve non espressamente richieste dal legislatore, non è però</p>

	<p>giustificabile la circostanza che, per limitare la discrezionalità del contribuente, sia stato imposto il calcolo di un indice che risulta, parzialmente, snaturato proprio dall'assenza di alcune voci contabili fondamentali.</p> <p>Anche questa considerazione solleva alcuni dubbi circa la reale capacità dell'indice di liquidità, così come disciplinato dalle direttive Equitalia, di verificare, effettivamente, l'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, elemento base al fine dell'ottenimento della rateazione del debito tributario.</p>
<p>Quota a breve contenuta nei fondi imposte, anche differite</p>	<p>Ogni considerazione sopra esposta vale anche per i fondi imposte. In merito a tali valori, il codice non impone l'indicazione della quota a breve termine e, per questo motivo, queste voci sono espunte dal calcolo del passivo a breve.</p> <p>Non serve dilungarsi oltre per ribadire ciò che, in modo analitico e dettagliato, è stato sopra approfondito circa le perplessità che l'assenza di questa, come di altre poste contabili passive a breve, rendano l'indice di liquidità, a volte, non utilizzabile al fine della verifica dell'elemento che, ex art. 19 D.P.R.602/73, identifica la linea discriminante al fine dell'ottenimento della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo: l'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>

<p>Poste a breve termine inserite nelle passività correnti citate nella direttiva Equitalia 36/2008</p>	<p>Motivazioni per cui tali poste non dovrebbero essere inserite, in modo automatico, nelle passività correnti</p>

<p>Anticipi da clienti</p>	<p>Come abbiamo avuto già occasione di far rilevare nelle pagine precedenti, gli anticipi da clienti non sempre o, per meglio dire, molto difficilmente, si trasformano in uscite future. Solo nell'ipotesi in cui l'anticipo da clienti sia connesso ad un contratto probabilmente oggetto di rescissione/risoluzione con rimborso a breve, la sua rilevazione va effettuata nell'ambito del passivo corrente.</p> <p>In genere, quanto il contratto si presume vada a buon fine e oggetto dell'anticipo è un bene, l'anticipo non si trasforma in uscita futura bensì in una minor entrata derivante dalla vendita del magazzino.</p> <p>Quando invece, oggetto del contratto è un servizio, in assenza di una posta potenzialmente oggetto di rettifica, la voce va inserita nelle poste a sé stanti in quanto tale rilevazione identifica l'unica indicazione applicabile in sede di riaggregazione delle poste contabili.</p> <p>Qualora invece, l'acconto è collegato a contratti oggetto di probabile rescissione/risoluzione senza obbligo di rimborso, l'importo non si tradurrà in alcuna uscita futura né, tanto meno, in riduzione di entrate.</p> <p>Il valore, all'atto della rescissione/risoluzione del contratto, si tradurrà in una scrittura contabile in cui sarà rilevata una sopravvenienza attiva.</p> <p>Per questo motivo, tale posta deve essere rilevata nelle voci a sé stanti ossia in quelle poste che non avranno, in futuro, alcun impatto monetario sui flussi finanziari aziendali.</p> <p>Come si nota, l'inserimento automatico degli acconti da clienti nel passivo corrente, conduce alla determinazione di un aggregato non sempre significativo che, di conseguenza, provoca il calcolo di un <i>ratio</i> di liquidità contraddistinto da elementi non corretti.</p>
----------------------------	---

Da quanto sinteticamente sopra illustrato, si comprende che la logica riclassificatoria adottata da Equitalia può, in talune ipotesi, essere oggetto di osservazioni e/o critiche teoriche.

E' evidente, infatti, che la determinazione di aggregati inficiati da errori logici e/o teorico-operativi provochi il calcolo di un indice che, difficilmente, può essere correttamente inteso quale linea di demarcazione fra aziende in temporanee situazioni di obiettiva difficoltà e imprese che non si trovano a dover gestire tali gravi situazioni di problematicità finanziaria.

Le osservazioni sopra analizzate fanno, pertanto, comprendere come, quanto meno in alcuni punti nodali, gli aggregati "liquidità immediate e differite" e "passivo corrente" individuate dalle direttive Equitalia come riferimento per il calcolo dell'indice di liquidità, presentino elementi che possono suscitare alcune perplessità circa la loro correttezza teorica e pratica.

Sulla base di tali considerazioni si può, quindi affermare che la verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall'art. 19 D.P.E 602/73 dovrebbe essere vagliata, oltre che dal valore del quoziente di liquidità, anche tenendo presenti altri elementi, in quanto, l'indice stesso è inficiato da alcuni "errori" e/o problematiche connesse alla riaggregazione finanziaria delle poste contabile che, in misura più o meno rilevante, possono provocare effetti negativi sulla reale capacità del quoziente di liquidità ad agire da cartina di tornasole circa la verifica di una reale situazione di problematicità finanziaria a cui l'art. 19 D.P.R. 602/73 fa riferimento come elemento base atto a rappresentare il motivo di accettazione della richiesta, del contribuente, della rateizzazione del debito tributario iscritto a ruolo.

2. Limiti dell'indice di liquidità inteso quale unico elemento atto a verificare l'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Nelle pagine precedenti si è evidenziato come l'indice di liquidità determinato secondo quanto imposto dalle direttive Equitalia, in particolare dalla direttiva 36/2008, possa essere oggetto di alcune osservazioni critiche riguardanti la metodologia di calcolo degli aggregati che, rispettivamente, identificano il numeratore e il denominatore del *ratio*.

Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile, pertanto, affermare che la verifica della presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà a cui fa riferimento l'art. 19 D.P.R. 602/73 difficilmente può, in modo scientificamente corretto, essere correlato alla determinazione di un indice inficiato da alcune problematiche che, in misura più o meno rilevante, possono limitare, anche in maniera significativa, la capacità informativa dell'indice stesso.

A prescindere da queste considerazioni, si vuole ora verificare se, anche ipotizzando che la determinazione del ratio di liquidità sia scevra da qualsivoglia osservazione e/o critica tecnico-teorica, possa essere considerato elemento sufficiente da cui far dipendere l'accoglimento della richiesta di rateazione del debito tributario.

In altre parole, ci si chiede se quantificazione puntuale di uno specifico indicatore possa, di per sé, fornire elementi utili al fine della comprensione dello stato in cui opera l'azienda.

Se la risposta alla precedente domanda fosse affermativa, l'analisi di un solo indicatore potrebbe agire a cartina di tornasole per la verifica dell'andamento di una parte o di tutta la gestione aziendale.

Se, invece, al contrario, ciò non fosse possibile, è necessario escludere la possibilità che l'analisi di un singolo e specifico indicatore sia in grado di fornire utili elementi di conoscenza al fine di comprendere, ad esempio, se un'impresa versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà a cui fa riferimento l'art. 19 D.P.R. 602/73.

Per poter rispondere in modo completo al quesito sopra indicato è necessario ricordare alcuni principi base dell'analisi per indici:

1) in primo luogo, un indicatore può fornire elementi di conoscenza dell'andamento di una parte o del complesso della gestione aziendale qualora la determinazione di tale quoziente è condivisa dall'unanimità della dottrina.

Qualora, come spesso accade, ciò non si verificasse, per poter esprimere un giudizio sulla parte di gestione oggetto di analisi è necessario comprendere, appieno, i motivi per cui l'indice non riflette gli schemi proposti dalla maggioranza degli autore in modo da essere in grado di valutare l'impatto delle devianze contabili applicate rispetto alla formula "standard" o alla formula "più diffusa in dottrina".

Solo con un attento studio di questi elementi, si potrà esprimere un giudizio sulla capacità segnaletica dell'indice oggetto di approfondimento.

Come si è analiticamente illustrato nelle pagine precedenti, l'indice individuato nella direttiva Equitalia n. 36/2008 rappresenta un quoziente ibrido a causa del particolare significato attribuito agli aggregati "liquidità differite" e "passivo corrente" i quali mostrano profonde differenziazioni rispetto agli aggregati cui fa riferimento la maggior parte della dottrina.

Tale indeterminatezza limita, in modo inevitabile, la capacità interpretativa e segnaletica di quel quoziente.

2) Gli indici sono strumenti di analisi reddituale-patrimoniale-finanziaria. Ciò impone una loro "interpretazione statico-dinamica", ossia basata sull'osservazione del trend temporale dei quozienti.

L'analisi di valori puntuali, scevri da ogni considerazione dinamica dell'andamento del valore dei quozienti, può trarre in inganno l'analista.

A titolo di esempio, si può considerare il seguente set di quozienti:

Tabella n. 1 - Impresa Alfa:

Indice	Es.n	Es.n+1	Es. n+2	Es. n+3	Es. n+4
Indice di disponibilità (attivo a breve/passivo a breve)	2,4	1,8	1,7	1,5	1,4

Tabella n. 2 - Impresa Beta:

Indice	Es.n	Es.n+1	Es. n+2	Es. n+3	Es. n+4
Indice di disponibilità (attivo a breve/passivo a breve)	0,8	1,1	1,2	1,3	1,4

Focalizziamo ora l'attenzione sull'esercizio n+4. In entrambi le imprese, l'indice che pone a confronto il totale attivo a breve con il passivo corrente ammonta a 1,4.

Qualora, il giudizio sull'azienda fosse effettuato sulla base del valore puntuale del quoziente, l'assoluta uguaglianza del ratio imporrebbe l'esplicitazione di un uguale giudizio delle due imprese.

L'analisi del trend dei valori evidenzia, però, come le due aziende mostrino due situazioni fortemente differenziate per le quali, esprimere un uguale giudizio sull'andamento della situazione finanziaria a breve implicherebbe lo svolgimento di un'analisi finanziaria profondamente scorretta.

Come si nota, il trend dei valori appare sensibilmente differente: mentre l'impresa Alfa evidenzia un trend in netto ed evidente decremento, nell'impresa Beta si nota un sensibile miglioramento dell'indicatore.

Da questo semplice esempio si comprende come l'analisi di uno specifico e puntuale indice, fosse anche un indicatore essenziale ai fini dell'analisi, potrebbe condurre a trarre conclusioni profondamente errate sull'andamento della gestione aziendale.

Il valore puntuale di un singolo indice, in quanto potenzialmente non significativo, può, pertanto, far trarre considerazioni fuorvianti circa la reale situazione aziendale.

Per tale motivo non appare corretto ipotizzare che il valore dell'indice di liquidità rapportato ad uno specifico esercizio possa essere considerato prova inoppugnabile dell'esistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", cui fa riferimento l'art. 19 D.P.R. 602/73.

Se in uno specifico esercizio l'indice di liquidità supera l'unità, è possibile che l'impresa goda di ottima salute finanziaria.

Tuttavia tale quoziente, malgrado il valore che lo caratterizza, se interpretato in maniera sistematica e sistemica insieme a tutti gli altri indicatori, potrebbe essere rivelatore di una situazione, più o meno temporanea, di oggettiva difficoltà economico-finanziaria.

Appare dunque indubbio che il giudizio globale sul valore dell'indice debba, inequivocabilmente, essere fondato non solo sul valore puntuale dell'indice riferimento ad uno specifico istante bensì anche sull'analisi del suo *trend* temporale

A titolo di ulteriore esempio si ipotizzi che il *ratio* di liquidità sia inserito nel seguente contesto di indicatori:

Tabella n. 3

Periodo	Indice di liquidità	Indice di disponibilità	Indice di indebitamento	ROA	Costo medio capitale di terzi
31/12/ n-3	1,3	1,4	4,1	3,9 %	5,0%
31/12/ n-2	1,2	1,3	5,1	3,6 %	4,9 %
31/12/ n-1	1,1	1,2	6,3	3,2 %	5,1 %
31/12/ n	1,0	1,1	6,9	2,8 %	5,3 %

Legenda:

Indice di liquidità=(liquidità immediate + liquidità differite)/passivo a breve termine

Indice di disponibilità= Attivo a breve termine /passivo a breve

Indice di indebitamento= Capitale investito/patrimonio netto

R.O.A. = Reddito operativo/Capitale investito

Costo medio capitale di terzi = Oneri finanziari /Totale debiti aziendali

La contestualizzazione dell'indice di liquidità nell'insieme dei *ratios* sopra indicati evidenzia come l'impresa sia contraddistinta da una difficoltà finanziaria risultante sia dal rapporto de-

bito-patrimonio netto sia dal confronto fra costo del capitale (costo medio del capitale di terzi) e vantaggio reddituale ottenuto dall'investimento aziendale (ROA).

In altre parole, il contesto dei quozienti sopra illustrati mostra un'azienda con rilevanti problemi finanziari in quanto l'indice di indebitamento ha un andamento crescente che lo conduce a un valore che evidenzia l'esistenza di una situazione finanziaria nettamente squilibrata.

Oltre a ciò si può notare come sia in atto anche un'azione di indebitamento redditualmente anti-economica a causa della presenza di un effetto *leverage* negativo (ROA \geq costo medio di capitale di terzi).

Affinché l'analisi sopra citata sia completa è opportuno ricordare come i dati, patrimoniali e reddituali indicati nelle pagine precedenti, debbano essere determinati alla luce degli interessi impliciti. Qualora gli indicatori fossero calcolati solo sulla base degli interessi espliciti, la formula di riferimento sarebbe la seguente:

$$\frac{RN}{PN} = \left\{ \frac{RO}{CI} + \left[\frac{RO}{CI} - \frac{OF}{PB+PL} \right] \cdot \frac{PB+PL}{PN} \right\} \cdot \frac{RN}{RO-OF}$$

Da quanto sopra riportato, si può notare come il costo medio del capitale di terzi venga, in via semplificata, determinato contrapponendo il totale oneri finanziari al totale del capitale di terzi.

Tale calcolo non conduce, in realtà, ad un costo medio del capitale di terzi applicato all'impresa in quanto, nell'ambito del passivo sia a breve che a lungo vi sono poste di natura prive di interessi espliciti ma contraddistinte da oneri finanziari impliciti. Il non considerare tale problematica conduce alla determinazione di un costo medio del capitale di terzi più basso di quello realmente applicato all'impresa in quanto tale costo viene identificato contrapponendo gli interessi passivi espliciti al totale fonti da terzi comprendenti anche poste non soggette ad oneri passivi (quantomeno espliciti).

L'evidenziazione del problema degli oneri impliciti, fa sì che all'analista si pongano due alternative:

1) ignorare il problema, utilizzando la formula come sopra illustrata. In tal caso, le conseguenze dell'effetto *leverage* ven-

gono in parte distorte dalla presenza nella formula di valori non coerenti con la realtà aziendale;

2)decidere di modificare la formula di Modigliani-Miller in modo che tenga conto degli oneri non esplicitati in conto economico. In questa seconda ipotesi, è necessario apportare delle modifiche a tre indici:

- a) ROA
- b) CMCT
- c) Tasso di indebitamento

Per quanto riguarda il ROA è necessario depurare il denominatore dalle fonti passive che non presentano oneri finanziari espliciti. Si tratta, in pratica, di eliminare dal capitale investito le fonti prive di interessi passivi espliciti.

Le due principali poste non gravate da oneri finanziari espliciti sono i fornitori commerciali (dai quali, eventualmente, devono essere già state dedotte quote di interessi compresi nella voce) e il TFR.

La deduzione dei fornitori e del TFR dal capitale investito fa sì che il numeratore e il denominatore del ROA siano omogenei in quanto il reddito operativo non è influenzato dagli interessi passivi espliciti e il capitale investito è privato dalle fonti di finanziamento non gravate da oneri finanziari transitati in conto economico.

Anche il CMCT naturalmente deve essere modificato.

Al numeratore dovrà infatti essere contrapposto un denominatore scevro da poste passive contraddistinte da oneri impliciti e non gravate da interessi passivi espliciti.

Dal totale capitale di terzi dovrà quindi essere eliminato il totale fornitori e il TFR e ogni altra posta contraddistinta da oneri impliciti.

Infine deve essere modificato il tasso di indebitamento. Anche in tal caso è necessario che il totale capitale di terzi sia diminuito dal totale delle poste non caratterizzate da interessi passivi espliciti(es fornitori, TFR, ecc.).

L'apportare, alla formula di base, le modificazioni sopra illustrate, consente di determinare un effetto *leverage* più appropriato alla situazione aziendale e maggiormente significativo.

Le considerazioni dell'effetto *leverage* "modificato" in merito all'influenza di una variazione dell'indebitamento sul ROE ricalcano, come è ovvio, le osservazioni effettuate sulla base della formula semplificata.

Nell'ipotesi di studio dell'effetto *leverage* "modificato" si può affermare che tale leva finanziaria studia gli effetti della variazione dell'indebitamento preso a prestito e gravato da interessi passivi espliciti sulla redditività del patrimonio netto.

In tale contesto, il confronto fra ROA e CMCT dovrà essere effettuato, come si è già avuto occasione di rilevare nella pagina precedente, mediante l'utilizzo di un ROA e di un CMCT "modificati", le cui modifiche riguardino la eliminazione, da entrambi gli indici, delle fonti finanziarie non istituzionali e, di conseguenza, non gravate da interessi espliciti.

Qualora si aderisse a queste considerazioni, la formula di base di Modigliani – Miller si tradurrebbe nella seguente identità:

$$\frac{RN}{PN} = \left\{ \frac{RO}{CI^*} + \left[\frac{RO}{CI^*} - \frac{OF}{CAP. TERZI^*} \right] \cdot \frac{CAP. TERZI^*}{PN} \right\} \cdot \frac{RN}{RO-OF}$$

Legenda:

CI* = capitale investito al netto di forme di finanziamento non istituzionali e non gravate da interessi passivi espliciti, quali ad esempio, i fornitori e il TFR

Capitale di terzi* = capitale di terzi gravato da interessi espliciti

Non è questa la sede opportuna per approfondire, in modo analitico, la problematica dell'impatto degli oneri finanziari impliciti sulla tematica dell'aspetto reddituale (effetto *leverage*) e finanziario (tasso di indebitamento, indice di liquidità e quoziente di disponibilità) dell'indebitamento.

Nell'ambito della nostra indagine si ritiene sufficiente evidenziare come sia opportuno effettuare l'analisi reddituale/finanziaria tenendo conto della problematica degli oneri finanziari impliciti.

Qualora però, ciò non fosse possibile o non si ritenesse opportuno sviluppare un simile approfondimento, anche l'analisi degli indici sopra citati non influenzati dalla problematica degli oneri finanziari impliciti (come accade nei dati della tabella n. 3) evidenzia quanto si vuole sottolineare in questa sede.

Dai valori sopra riportati della tabella n. 3 appare comunque evidente come l'azienda non sia contraddistinta da una situazione finanziaria equilibrata.

Malgrado la presenza di un trend crescente e di un valore sempre superiore ad uno, il *ratio* di liquidità, interpretato in maniera sistemica con gli altri quozienti sopra riportati, pur nella semplicità e lacunosità dell'analisi, evidenzia, in modo incontrovertibile, l'esistenza di una difficoltà finanziaria, intesa in senso lato.

Ciò dimostra che l'analisi puntuale di un indice non consente, mai, di esprimere un giudizio sulla situazione aziendale, sia essa reddituale o finanziaria.

Nell'esemplificazione sopra riportata, i dati forniti potrebbero non aver diretto impatto sulla decisione in merito alla concessione della rateazione del debito tributario in quanto tale agevolazione dipende da una *temporanea* situazione di difficoltà finanziaria.

Equitalia non è interessata alla globale situazione aziendale, bensì deve concentrare la propria attenzione sulla verifica di eventuali problematiche finanziarie nel breve termine. L'esistenza, ad esempio, di un globale squilibrio finanziario aziendale non rientra nei requisiti che un'azienda deve possedere per ottenere la possibilità di rateizzare il debito.

E' indubbio però che i valori sopra illustrati dimostrino con certezza come il valore puntuale dell'indice di liquidità possa non essere significativo al fine della verifica della situazione aziendale.

E ciò potrebbe avere, indubbiamente, un rilevante peso nella verifica dell'esistenza di ciò che l'art. 19 D.P.R. 602/73 definisce, in modo generico e generale, "temporanea situazione di oggettiva difficoltà".

Per tale motivo è concettualmente errato ipotizzare che l'analisi del valore dell'indice di liquidità rapportato ad uno specifico esercizio possa essere considerata prova inoppugnabile dell'esistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" cui fa riferimento l'art. 19 D.P.R. 602/73.

3) In terzo luogo è necessario comprendere l'essenza degli indicatori che traggono dal bilancio i dati in base ai quali sono determinati.

Il bilancio d'esercizio è un sistema e, conseguentemente, tutto ciò che viene determinato sulla base dei valori contabili bilancistici forma un insieme di valori sistemico ossia contraddistinto da un legame che unisce ogni dato con tutti i valori costituenti il sistema stesso.

Tale inter-relazione identifica un elemento essenziale affinché i valori patrimoniali, finanziari e reddituali possano essere correttamente interpretati.

Tentare di comprendere un dato di bilancio in modo avulso dal contesto contabile in cui è inserito può condurre a errori interpretativi tali da inficiare, in modo totale e irreversibile, le conclusioni a cui si giunge.

A mero titolo di esempio si può considerare l'indice di durata media crediti (crediti commerciali/vendite giornaliere). Tale *ratio*, in quanto connesso alla composizione del capitale investito, identifica un quoziente che, direttamente, viene interpretato al fine di comprendere le motivazioni dell'andamento dell'indice di rotazione dell'attivo a breve nella gestione tipica (ricavi di vendita/attivo a breve investito nella gestione tipica aziendale).

I crediti e il magazzino rappresentano le due poste più rilevanti dell'attivo corrente investito nella gestione caratteristica.

Per questo motivo, rispettivamente la durata media crediti e l'insieme dei tassi di rotazione del magazzino individuano indici il cui andamento viene analizzato al fine di comprendere la motivazione del trend del quoziente della rotazione dell'attivo a breve caratteristico.

Qualora la durata media crediti subisse un aumento considerevole, si potrebbe, senza dubbio, affermare che tale andamento ha impattato, negativamente, sull'andamento della rotazione dell'attivo a breve tipico, e, di conseguenza, sulla rotazione del capitale investito caratteristico ed infine, sull'andamento del ROI in quanto la citata rotazione è uno dei due componenti della redditività caratteristica aziendale.

Tutto ciò potrebbe corrispondere a verità ma nulla vieta che, al contrario, l'aumento notevole della durata media debiti, pur avendo impattato negativamente sulla rotazione dell'attivo a breve e quindi sulla rotazione del capitale investito, abbia, anche indirettamente, agito come leva positiva sulla redditività delle vendite (ROS).

La dilazione di pagamento, concessa ai clienti può, infatti, aver identificato un elemento fondamentale affinché le vendite

abbiano potuto espandersi in misura più che proporzionale dei costi.

Ciò significa che un incremento della durata media crediti può aver avuto due conseguenze di segno opposto: un effetto negativo sulla rotazione del capitale e un effetto leva positivo sul ROS.

Qualora l'impatto positivo, seppur indiretto, fosse maggiore di quello negativo sulla rotazione, un apparente elemento negativo qual è l'incremento della durata media crediti, provoca, in realtà, un effetto globale più che positivo sulla redditività caratteristica aziendale e, per la proprietà transitiva, sulla redditività globale dell'impresa.

Da questo semplice esempio ben si comprende la pericolosità di interpretare un dato contabile come valore a sé stante senza considerare il fatto che ogni valore contabile è parte componente di un sistema ove ogni elemento è interrelato.

Ogni giudizio sull'andamento di un valore reddituale, patrimoniale e finanziario non può, pertanto, prescindere dall'analisi dei collegamenti che tale valore presenta con ogni altro dato del sistema bilancio.

Se questa considerazione vale per i singoli dati contabili, appare ancora più rilevante con riferimenti agli indicatori che dai valori di bilancio traggono la propria origine.

Esprimere giudizi sulla base all'andamento di un quoziente analizzato in modo avulso dalla complessa realtà contabile in cui è inserito appare operazione potenzialmente foriera di errori interpretativi della situazione aziendale.

Tutti i valori contabili devono essere interpretati alla luce di tutti gli altri dati costituenti il bilancio di esercizio.

E, per il medesimo motivo, ogni indicatore, sia esso reddituale o finanziario/patrimoniale, deve essere analizzato in maniera sistemica rispetto all'insieme di tutti gli altri indicatori.

Ogni comportamento difforme dalla regola basilare sopra illustrata può condurre interpretazioni fuorvianti dei *ratios* con la conseguenza di attribuire significati positivi a situazioni degradate o, al contrario, di esprimere giudizi negativi a indicatori che, nel complesso, hanno agito positivamente sull'andamento gestionale dell'impresa.

L'interpretazione degli indici deve, pertanto, essere sempre attuata in modo sistemico in quanto tali strumenti di analisi statica si fondano sul bilancio, ossia sul sistema contabile per eccellenza.

Trarre considerazioni sulla situazione finanziaria di un'azienda dall'analisi di uno specifico quoziente senza approfondire contestualmente tutti gli altri *ratios* reddituali-finanziari-patrimoniali significa creare le basi per un'interpretazione potenzialmente errata e fuorviante.

L'interpretazione sistematica e sistemica dei quozienti, qualunque essi siano, deve, pertanto, identificare un principio di analisi che, in nessun caso, può essere disatteso, pena la potenziale interpretazione errata e fuorviante dei valori contabili oggetto di approfondimento.

4)Un ulteriore motivo per cui un indice, sia esso di liquidità o di altra natura, non può mai essere considerato elemento probante dell'esistenza di una temporanea situazione di obiettività difficoltà azienda riguarda il limiti intrinseco che contraddistingue ogni quoziente di bilancio.

Per comprendere l'ultima motivazione per cui l'analisi del mero ratio di liquidità può far trarre considerazioni fuorvianti circa la reale situazione finanziaria dell'azienda si consideri questo semplice esempio:

si ipotizzi di calcolare l'indice di disponibilità (attivo a breve/passivo a breve) in un'impresa di medie dimensioni. Si supponga ora che il trend dell'indice, nell'ultimo triennio sia:

Tabella n. 4

Indice	Es. n	Es. n+1	Es. n+2
Indice di disponibilità	1,2	1,2	1,3

Dall'analisi del valore puntuale del ratio e dall'andamento del suo trend si potrebbe affermare che l'impresa presenta una situazione finanziaria a breve termine sufficiente solida che non solleva particolari preoccupazioni.

La domanda che l'analista deve porsi, a questo punto, è la seguente:

la circostanza che l'indice sia ampiamente superiore all'unità consente di affermare che il soggetto è contraddistinto da un solido equilibrio finanziario? In base alle risultanze di

un'analisi statica attuata mediante *ratios*, la risposta potrebbe essere affermativa.

Si supponga ora di entrare in possesso di un'ulteriore informazione riguardanti il flusso monetario che, incessantemente, fluisce nell'ambito dell'economia dell'impresa.

Qualora, ad esempio, nell'ultimo periodo, l'unica fonte sia stata l'ottenimento di un mutuo mentre i fabbisogni sono stati costituiti da salari, oneri finanziari e imposte, è possibile ancora affermare l'esistenza di una favorevole situazione finanziaria?

È evidente come una simile informazione metta in discussione l'apparente equilibrio finanziario che si sarebbe potuto ipotizzare in seguito alla mera considerazione dell'indice di disponibilità.

Accendere un mutuo per poter affrontare le uscite ricorrenti connesse alla gestione quotidiana impedisce infatti di ritenere equilibrata la situazione finanziaria dell'azienda analizzata.

Questa considerazione getta, pertanto, nuova luce sull'interpretazione degli indici. L'analisi per quozienti, infatti, seppur attuata in maniera sistemica e sistematica, non consente di analizzare la tipologia di entrate e uscite finanziarie/monetarie aziendali.

Nell'ambito dell'analisi per *ratios*, questo limite non è superabile in quanto rappresenta un elemento intrinseco di questi strumenti tecnici.

Il quoziente finanziario è, infatti, di per sé statico e privo di elementi informativi dinamici riguardanti la "qualità" delle entrate e delle uscite riguardanti il periodo considerato.

Questi due elementi caratteristici di ogni quoziente finanziario impediscono di attuare mediante gli indici un'analisi dinamica mirata all'approfondimento qualitativo delle entrate e delle uscite finanziarie dell'impresa.

L'analisi per indici è, perciò, di per sé limitata in quanto necessita di un confronto qualitativo fra entrate e uscite. Una simile analisi può essere attuata solo attraverso l'approfondimento dei flussi finanziari, il cui obiettivo è duplice:

- 1) identificare tutte le entrate e tutte le uscite finanziarie;

- 2) e confrontare le entrate ricorrenti con le uscite ricorrenti e, per residuo, le entrate occasionali con le uscite non ricorrenti. Solo l'equilibrio qualitativo fra flussi finanziari garantisce l'esistenza di un equilibrio finanziario aziendale.

Ciò che interessa in questa sede non è illustrare tutti i benefici dell'analisi finanziaria dinamica per flussi, bensì verificare se la determinazione di un indice di liquidità superiore all'unità possa dar adito a un "falso negativo".

In altre parole ci si deve chiedere, se la totale mancata considerazione dei flussi finanziari possa occultare una "temporanea situazione di oggettiva difficoltà" pur in presenza, quindi, di un ratio di liquidità che, seppur superiore ad uno, potrebbe, apparentemente, far ipotizzare l'esistenza di un perfetto e solido equilibrio finanziario.

E' evidente che, come in medicina, anche l'identificazione di un solo "falso negativo" impedirebbe di considerare l'elemento discriminante indicato da Equitalia (indice di liquidità) come indicatore che può garantire, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza della situazione che si intende verificare.

In questo specifico caso, la dimostrazione di una temporanea situazione finanziaria di obiettiva difficoltà in presenza di un indice di liquidità superiore a 1 implicherebbe il rigetto della tesi che il valore del *ratio* di liquidità, da solo, possa rappresentare l'elemento discriminante che è in grado di verificare l'esistenza o l'assenza della difficoltà finanziaria citata dall'art. 19 D.P.R. 602/73.

Prima di esaminare un caso aziendale al fine di verificare la possibilità che si realizzi ciò che, in precedenza, abbiamo definito "falso negativo", è opportuno illustrare, in termini sintetici, le caratteristiche fondamentali dei flussi finanziari così da poter comprendere se, ed eventualmente, in quale modo, tali strumenti tecnici possono fornire riscontri contrari a quanto evidenziato dal *ratio* di liquidità in merito all'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Secondo l'ottica di Equitalia, la presenza di un *ratio* di liquidità superiore ad uno dimostra l'inesistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Se infatti tale indice è contraddistinto da un valore superiore ad uno, l'eventuale domanda di rateazione del debito viene, in genere, rifiutata in quanto il dato puntuale al 31/12/n dell'indice evidenzia una situazione considerata, dall'agente di riscossione, non sfavorevole e quindi, non meritevole dell'ottenimento dei benefici espressi in termini di dilazioni di pagamento.

Tutto ciò, però, non considera come l'analisi finanziaria di un'impresa, a breve e a lungo termine, non possa essere condotta senza l'approfondimento dei flussi finanziari che, incessantemente, originano dalla gestione, in questa variamente si intrecciano e, successivamente, fuoriescono dall'economia dell'azienda affinché altri flussi possano fornire linfa finanziaria vitale all'impresa.

L'ininterrotto e l'incessante fluire delle fonti e dei fabbisogni finanziari identificano l'elemento che, come la linfa per le piante, consente la sopravvivenza di ogni azienda.

La continuazione del tempo della gestione imprenditoriale richiede, però, un giusto equilibrio di elementi il cui eventuale scompenso può portare ad un'inevitabile fallimento e/o liquidazione dell'entità aziendale.

In primis, lo scorrere della gestione richiede vi sia un equilibrio fra elementi finanziari similari.

Così come è necessario vi sia un bilanciamento fra poste a breve e voci a lungo termine, esiste un'ulteriore necessità di coerenza fra poste finanziarie dinamiche con caratteristiche similari. In particolare, se l'attenzione si focalizza sui flussi finanziari, di cui daremo successivamente una compiuta definizione, l'equilibrio aziendale richiede che si possa individuare una coerenza fra tipologia di flussi in entrata e in uscita.

A questo riguardo, i flussi possono essere contrapposti fra flussi ricorrenti e occasionali. I primi sono contraddistinti da una ripetitività del tempo del loro realizzarsi mentre i secondi sono, al contrario, caratterizzati da una causalità, eccezionalità e, spesso, non programmabilità nel loro svolgersi.

Appare evidente che, qualora alla copertura di un fabbisogno ricorrente si ricorresse ad una fonte occasionale, la disomogeneità delle caratteristiche dei flussi evidenzerebbe l'esistenza di una situazione finanziaria nettamente squilibrata.

Se infatti da un lato è vero che, nel periodo considerato, le entrate sono, quantitativamente, in equilibrio rispetto alle uscite, da un altro è altrettanto vero che non è assolutamente possibile

parlare di equilibrio finanziario qualora un soggetto sia costretto a far fronte ad un fabbisogno ricorrente con una fonte del tutto eccezionale e occasionale

Questa considerazione getta una nuova luce sull'interpretazione degli indici. L'analisi per quozienti infatti, seppur attuata in maniera sistemica e sistematica, non consente di analizzare la tipologia di entrate e uscite finanziarie aziendali.

Nell'ambito dell'analisi per *ratio*, questo limite non è superabile in quanto rappresenta un elemento intrinseco degli stessi indici. Il quoziente finanziario è infatti, di per sé statico e privo di elementi informativi riguardanti la qualità delle entrate e uscite che si intrecciano nell'ambito della gestione imprenditoriale.

Questi due elementi caratteristici di ogni quoziente finanziario, impediscono di poter attuare, mediante lo strumento degli indici, un'analisi dinamica mirata all'approfondimento qualitativo delle entrate e delle uscite finanziarie dell'impresa.

È evidente a questo punto come l'analisi per indici sia, di per sé, limitata. Queste considerazioni valgono solo nell'ambito finanziario, in quanto, l'analisi reddituale mediante l'indici può essere considerata sufficientemente completa.

L'esigenza di completare gli indici con altri strumenti di analisi contraddistingue pertanto solo l'approfondimento della situazione finanziaria.

Queste considerazioni consentono di affermare che, per poter esprimere un giudizio sulla situazione finanziaria di un'impresa, l'analisi per indici deve, necessariamente, essere completata da un confronto qualitativo fra entrate e uscite.

Come si è già avuto occasione di rilevare, a tal fine è necessario identificare tutte le entrate e di tutte le uscite finanziarie e, per poter, successivamente, confrontare le entrate ricorrenti ed uscite ricorrenti e, per residuo, le entrate non ricorrenti (occasionalmente) ed uscite non ricorrenti (occasionalmente).

Prima di sviluppare un breve caso aziendale che evidenzia quanto sopra illustrato, è necessario sottolineare come il concetto di entrata e d'uscita non sia univoco.

Qualora il concetto di entrata e di uscita focalizzi la propria attenzione sul fabbisogno o sulla fonte espresso in termini monetari, i flussi possono essere definiti di liquidità o, alternativamente, di cassa.

In linea teorica, è possibile interpretare il concetto di fabbisogno o di fonte in senso più lato.

In questo caso il fabbisogno e la fonte non comprende solo le entrate e le uscite di cassa bensì anche il concetto di nascita ed estinzione dei debiti e crediti. Si comprende come, qualora si adotti questo concetto, le entrate e le uscite non siano più espresse in termini monetari, bensì finanziari. In questo caso i flussi vengono definiti “finanziari il senso lato”. Nell’ambito di questa categoria di flussi, è possibile identificare varie nozioni di debiti e crediti a cui far riferimento.

I flussi finanziari, appartenenti a quest’ultima categoria, utili ai fini di un’analisi, concentrano la propria attenzione su i movimenti di capitale circolante netto. Per tale motivo questo strumento viene definito analisi per flussi espressi in termini di capitale circolante netto.

Ormai da vari anni, gli studiosi concordano sulla circostanza che la nozione più rilevante di flusso utile ai fini di una analisi della dinamica finanziaria di impresa sia connesso al concetto di liquidità e non di capitale circolante netto.

Fino al 2014, anno in cui i principi OIC sono stati sottoposti a revisione, il documento OIC 12 *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* emanato nel 2005, prevedeva tre schemi alternativi di rendiconto:

Il documento n. 12 *OIC Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* emanato nel 2005, illustrava tre schemi alternativi di rendiconto :

- 1) rendiconto espresso in termini di capitale circolante netto. Tale rendiconto si compone di tre parti: la prima che mostra le variazioni subite durante l’esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse a variazioni di capitale circolante netto, ossia le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto tra l’inizio e la fine dell’esercizio; la seconda che mostra le variazioni avvenute nei singoli componenti del capitale circolante netto e la terza che mostra quelle altre variazioni che non sono connesse a modifiche del capitale circolante netto, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto

2) rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria in termini di liquidità. Tale documento espone l'utile, le rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità ed evidenza, in questo modo, la liquidità che fluisce dalla gestione reddituale. A questa vanno aggiunte le poste che hanno generato liquidità (nuovi debiti e cessioni di attivo). Si devono poi indicare gli utilizzi di queste liquidità totali;

3) rendiconto finanziario che espone i flussi di liquidità. In questa impostazione, che rappresenta l'evoluzione tecnica di quanto indicato nel punto 2), pur utilizzando le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria come strumento di redazione, si pone l'enfasi sui flussi di liquidità derivanti da tali variazioni. In tale documento, le operazioni sono distinte secondo tre raggruppamenti: operazioni relative all'area di investimento, operazioni di finanziamento ed infine operazioni connesse alla gestione reddituale).

Pur prevedendo la possibilità che il redattore del bilancio potesse redigere il rendiconto in termini di capitale circolante netto, il documento OIC 12 *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* emanato nel 2005, affermava che al rendiconto finanziario in termini di liquidità, e in particolare a quello in termini di flussi di disponibilità liquida dovesse essere attribuita una crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al rendiconto finanziario in termini di capitale circolante.

Conseguentemente, il documento OIC 12 *Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* evidenziava come il rendiconto finanziario in termini di liquidità rappresentasse la forma maggiormente diffusa e con minori differenze rispetto alla forma delle analisi dei flussi di cassa prevista dai principi contabili internazionali.

Nel 2014, con la revisione dei principi OIC, vi è stata scelta in merito all'unico schema di rendiconto ritenuto informativo in termini di divulgazione di informazioni finanziarie dinamiche e con il documento OIC 10 *Rendiconto finanziario*, l'Organismo Italiano di Contabilità ha optato, in modo definitivo, per il rendiconto espresso in termini di liquidità in quanto ritenuto mag-

giormente informativo rispetto a quello espresso in termini di capitale circolante netto.

La motivazione di questa scelta si comprende facilmente se si considera un semplice esempio:

Poiché il capitale circolante focalizza la propria attenzione sull'attivo e sul passivo a breve termine, è evidente che il capitale circolante netto caratteristico è formato da tutte le poste inerenti all'attività tipica contraddistinte da scadenze, d'incasso o pagamento, di natura corrente o verosia a breve termine.

In termini semplificativi e sintetici si può affermare che il CCN caratteristico sia formato dalla cassa, dai crediti commerciali, dalle scorte e dai debiti verso fornitori (quest'ultima voce deve essere portata in detrazione).

Le operazioni rilevanti nell'ambito della determinazione dei flussi di capitale circolante netto caratteristico sono solo quelle che modificano almeno una delle poste comprese nel sub aggregato sopra citato. Per comprendere la differenza fra flusso di capitale circolante netto caratteristico e il flusso di liquidità si pensi a questo semplice esempio:

vendite 1000
clienti all'1/1: 100, al 31/12: 900

Sulla base di questi dati, il flusso di liquidità connesso ai ricavi ammonta a 200. La circostanza che una parte delle vendite sia stata oggetto, non di incasso, bensì di nascita di un credito commerciale non crea infatti, per l'importo pari all'aumento dei clienti, un flusso di cassa.

Qualora invece si voglia determinare il flusso espresso in termini di capitale circolante netto caratteristico, si deve effettuare il seguente ragionamento: i ricavi connessi alle vendite hanno impattato sul capitale circolante netto caratteristico?

La risposta è positiva e, in particolare, il flusso espresso in termini di capitale circolante netto caratteristico è pari all'intero ricavo di vendita in quanto, in parte, i proventi hanno modificato la cassa e in parte hanno modificato i crediti verso clienti. Poiché entrambi le voci fanno parte del capitale circolante netto caratteristico, il flusso finanziario, espresso in termini di quest'ultimo aggregato, è pari all'intero ammontare delle vendite.

Da questo semplice esempio si può comprendere il motivo per cui i flussi espressi in termini di capitale circolante netto sono meno significativi di quegli espressi in termini di liquidità.

Si prenda, ad esempio, il caso in cui i ricavi ammontino a 2000 e i crediti verso clienti aumentino, esattamente, per questo importo. In termini di flussi di liquidità non vi sarebbe alcuna fonte. Qualora invece i flussi fossero espressi in termini di capitale circolante netto caratteristico, la fonte ammonterebbe esattamente all'importo dei ricavi, ovvero a 2.000.

La circostanza di aver individuato una fonte pari a 2.000 evidenzia come una situazione finanziaria, se monitorata in termini di capitale circolante netto caratteristico, potrebbe apparire più che soddisfacente anche in assenza di movimentazione della cassa e della banca attiva. Si supponga ad esempio che nell'impresa in cui i ricavi hanno creato una fonte pari a 2.000, pur in assenza di movimentazioni di liquidità, si realizzi un fabbisogno connesso agli acquisti di materie prime per 1.000, in corrispondenza al quale non sia sorto alcun debito. Ragionando in termini di capitale circolante netto caratteristico, l'impresa avrebbe una fonte doppia rispetto all'ammontare del fabbisogno, situazione che evidenzia un sostanziale "equilibrio finanziario".

Se ciò è vero da un punto di vista finanziario in senso lato, è altrettanto vero che l'impresa, nell'ipotesi precedentemente considerata, potrebbe avere seri problemi di carattere finanziario inteso in senso stretto ovvero sia espresso in termini di liquidità. A fronte di uscite pari a 1000 non si avrebbe infatti alcuna entrata monetaria.

Da questo semplice esempio evidenzia come l'analisi finanziaria effettuata in termini di flussi espressi come variazione di capitale circolante netto caratteristico, presenti delle peculiarità tali da rendere estremamente delicata l'interpretazione dei risultati ottenibili attraverso la redazione del rendiconto.

Per questo motivo, la dottrina e la prassi concordano nel ritenere maggiormente significativi i flussi finanziari espressi in termini di liquidità.

Per questo motivo, nel 2014, il documento OIC 10 *Rendiconto finanziario* ha imposto la redazione di una struttura basata sulle variazioni di liquidità. In particolare, il documento OIC 10 afferma che i flussi finanziari rappresentano un aumento o una

diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide; le quali sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera. E' da notare come il documento OIC10 *Rendiconto finanziario*, a differenza del principio internazionale IAS 7 escluda dal concetto di liquidità i c.d. mezzi equivalenti (*cash equivalents*) ovvero elementi che identificano investimenti finanziari di varia natura a breve termine contraddistinti da elevata liquidabilità e, pertanto, prontamente trasformabili in cassa con irrilevante rischio di variazione del loro valore.

In particolare, il documento OIC 10 *Rendiconto finanziario* evidenzia come i flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide, escludendo, come già evidenziato, ogni altro elemento di interesse (quale capitale circolante o altro aggregato contabile).

In termini sintetici, il documento OIC 10 *Rendiconto finanziario* propone di aggregare formalmente le operazioni gestionali in tre aree:

a) I flussi finanziari della gestione reddituale comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla gestione reddituale sono:

- * incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- *incassi da *royalty*, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- * pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- *pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- *pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- *pagamenti e rimborsi di imposte;
- *incassi per proventi finanziari.

b) I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività di investimento derivano da:

- * acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o azioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);
- * acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;
- * acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese control late e collegate;
- * acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- * acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- * erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

c) I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività di finanziamento sono:

- * incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- * pagamento dei dividendi;
- * pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;
- * incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- * incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

A fronte di queste informazioni generali sulla qualificazione e quantificazione dei flussi, il documento OIC 10 *Rendiconto finanziario* propone due strutture di rendiconto: l'una determinata secondo il metodo diretto, l'altra schematizzata in base al criterio diretto.

A parere di chi scrive, lo schema attuato secondo il metodo diretto è dotato di maggior capacità comunicativa e informativa rispetto ai terzi non esperti in materia contabile.

Per questo motivo, a titolo di esemplificazione utilizzeremo lo schema che il documento OIC 10 *Rendiconto finanziario* individua come struttura determinata secondo il metodo diretto di determinazione dei flussi finanziari.

Dopo questo breve excursus sui flussi finanziari, ritorniamo al problema che ci ha condotti ad affrontare tale tematica.

Poiché Equitalia, nella maggior parte dei casi, o, per meglio dire, nella quasi totalità degli stessi, da dipendere l'accettazione o il rifiuto della rateizzazione del debito tributario dall'ammontare del ratio di liquidità, attribuendo a quest'ultimo una capacità informativa globale e assoluta circa la possibilità di identificare le imprese in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ci si deve chiedere se, in presenza di un indice di liquidità superiore ad uno possano essere individuate imprese in temporanea situazione di obiettività difficoltà. Imprese, queste ultime, che sfuggono al controllo Equitalia solo a causa dell'inadeguatezza o meglio, limitatezza, dello strumento tecnico con cui viene verificata la situazione a cui l'art. 19 D.P.R. 602 sottopone la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

A tal fine si propone il seguente caso aziendale.

L'azienda No Cash S.p.A. presenta il seguente stato patrimoniale degli esercizi n-1 e n e il conto economico dell'esercizio n:

Stato patrimoniale 31/12/n-1 e 31/12/n impresa No Cash S.p.A.

Attivo	31/12/n-1	31/12/n
Crediti finanziari a breve termine*	1.500,00	1.550,00
Clienti	90,00	1.700,00

Cassa	10,00	10,00
Scorte	100,00	400,00
Impianti, fabbr. e terreni	10.000,00	9.500,00
impianti in corso		500,00
crediti fin. Scadenza 10 anni		1.000,00
Totale attivo	11.700,00	14.660,00

*Si ipotizzi che tali prestiti finanziari siano a breve termine e, seppur presenti al 31/12/n-1 e 31/12/n, identifichino un'operazione di natura straordinaria non ripetibile negli esercizi successivi.

Passivo e Netto	31/12/n-1	31/12/n
Fornitori	400,00	20,00
F.do tfr	600,00	700,00
Mutuo	3.000,00	5.900,00
Debiti tributari	600,00	800,00
Fondo ammortamento	500,00	590,00
Totale passivo	5.100,00	8.010,00
Cap. sociale	5.000,00	5.000,00
Riserve utili	1.000,00	1.100,00
Utile di esercizio	600,00	550,00
Totale pat. netto	6.600,00	6.650,00
Totale a pareggio	11.700,00	14.660,00

Conto economico Impresa No Cash S.p.A. Esercizio n

Ricavi di esercizio:

Ricavi	Es. n
Ricavi di vendita	11.640,00
Rimanenze finali	400,00
Plusvalenze vendita terreni	1.200,00
Costr. Interne impianti	500,00
Totale ricavi	13.740,00

Costi di esercizio:

Costi di esercizio	Es .n
Rimanenze iniziali	100,00
Acquisti materie prime	6.000,00
Costi marketing	500,00
Costi amministrativi	700,00
Ammortamenti	90,00
Oneri finanziari	500,00
Salari e contributi	2.600,00
Tfr	200,00
Costi industriali vari	2.100,00
Imposte	400,00
Totale costi	13.190,00
Utile d'esercizio	550,00
Totale a pareggio	13.740,00

Al fine della determinazione dei flussi, si consideri che l'azienda No Cash S.p.A, nel corso dell'esercizio n, abbia:

- a) venduto terreni (valore storico 500)
- b) pagato tfr a personale licenziato o pensionato per 100 (si ipotizzi che l'impresa programmi un'uguale uscita di denaro per TFR anche nell'esercizio n+2)
- c) pagato la quota annua mutuo per 2000
- d) abbia incassato crediti finanziari a breve (di natura speculativa) 1500.

Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario applicato nell'ambito di un sistema informativo integrato.

Attivo riclassificato:


Attivo	31/12/n-1	31/12/n
Cassa e banca	10,00	10,00
Clienti	90,00	1.700,00
Crediti fin. a breve speculativi	1.500,00	1.550,00
Totale liquidità imm. e differite	1.600,00	3.260,00
Scorte	100,00	400,00
Totale attivo a breve	100,00	400,00
Impianti e fabb.	10.000,00	9.500,00
(fondo ammortamento)	-500,00	-590,00
Impianti in corso		500,00
Crediti fin. Decennali		1000,00
Totale attivo a lungo	9.500,00	10.410,00
Capitale investito	11.200,00	14.070,00

Passivo e Netto riclassificato

Passivo e Netto	31/12/n-1	31/12/n
Debiti tributari	600,00	800,00
Fornitori	400,00	20,00
Mutuo a breve t.	2.000,00	2.000,00
TFR a breve t.	100,00	100,00
Totale pass. breve	3.100,00	2.920,00
Mutuo a lungo t.	1.000,00	3900,00
TFR a lungo t.	500,00	600,00
Totale passivo a lungo	1500,00	4500,00
Cap. sociale	5.000,00	5.000,00
Riserve	1.000,00	1.100,00
Utile di esercizio	600,00	550,00
Totale pat. netto	6.600,00	6.650,00
Totale a pareggio	11.200,00	14.070,00

Determinazione indice di liquidità	31/12/n-1	31/12/n
Liquidità immediate	10,00	10,00
Liquidità differite	1.590,00	3.250,00
Passivo a breve	3.100,00	2.920,00
Indice di liquidità	0,516	1,116

Trend indice di liquidità esercizi n-1 (indice 1) e n (indice 2)



Come si può notare, nel primo esercizio il ratio evidenzia un valore inferiore all'unità ma, nell'esercizio n, l'indice mostra un trend nettamente crescente che fa sì che il quoziente, al 31/12/n superi abbondantemente il valore che

Equitalia indica come elemento discriminante fra imprese in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e aziende che, non avendo tale caratteristica, non possono ambire alla rateazione del debito tributario.

In base a quanto sostenuto nelle direttive Equitalia, si dovrebbe pertanto ipotizzare l'esistenza di una situazione finanziaria addirittura in progressivo miglioramento che, in quanto ca-

ratterizzata da un indice di liquidità superiore ad uno, non può accedere alla rateazione del debito tributario (salvo l'eccezione sulla cui diffusione abbiamo già abbondantemente disquisito nelle pagine precedenti).

Per comprendere la globale situazione finanziaria, è necessario, pertanto, procedere alla redazione del rendiconto in modo da valutare la reale situazione temporanea di obiettiva difficoltà.

Il rendiconto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 139 del 18 agosto 2015, diviene, a partire al 1/1/2016, il quarto elemento costituente il bilancio d'esercizio.

L'art. 2425-ter (Rendiconto finanziario) c.c. dispone che dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.

La rilevanza del rendiconto come strumento di comunicazione finanziaria destinata all'esterno era stata evidenziata dall'OIC anche nel progetto di riforma del codice proposto il 25 ottobre 2006 dal titolo "Ipotesi di attuazione delle direttive UEW 2001/65 e 2003/51 con modifiche al codice civile".

Nel 2006, malgrado la diffusione del rendiconto fra le imprese IAS ADOPTERS, i tempi non erano, probabilmente ancora maturi per ipotizzare una imposizione capillare a tutte le imprese sottoposte al codice civile del rendiconto finanziario.

In agosto 2015 i tempi, ovviamente, sono stati considerati maturi per questo grande passo in avanti nell'ambito dell'informativa finanziaria destinata all'esterno delle aziende. Con il D. Lgs. 139/2015 il rendiconto è stato inserito, giuridicamente, fra i documenti costituenti il bilancio di esercizio.

Ritornando al caso impresa NO Cash S.p.A., al fine dell'analisi del rendiconto e dei flussi finanziari ivi indicati, si opererà per la stesura sia della struttura proposta nel documento OIC 10 *Rendiconto finanziario* che per lo schema inserito nel sistema informatico economico-finanziario integrato.

Ovviamente, per la comunicazione esterna alle imprese, a causa dell'intervento normativo, sarà necessario uniformarsi allo schema proposto dall'OIC 10 *Rendiconto finanziario* ma chi scrive ritiene che, ai fini di un'analisi completa della situazione

aziendale, il sistema informativo integrato rappresenti lo strumento tecnico più adeguato per fornire l'insieme delle informazioni necessarie ai fini decisionali di ogni manager.

Ogni lettore opererà per l'analisi della struttura che più riterà confacente al fabbisogno informativo aziendale ai fini della verifica della presenza, ex art. 19 D.P.R. 602/73, della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Come primo *step* saranno predisposti i due schemi di rendiconto (che, per ovvi motivi, malgrado le differenze formali, mostrano uguali risultati).

Nelle pagine successive, si approfondirà la tematica della rilevanza di tali dati finanziari dinamici nell'ambito della problematica della rateizzazione del debito tributario.

Rendiconto finanziario redatto in un'ottica di sistema informativo integrato

Illustrazione operazioni che hanno creato flussi finanziari monetari	Fabbisogni	Fonti
Cash flow monetario caratteristico (flusso monetario derivante dallo svolgimento dell'attività tipica aziendale)	1350	
Gestione attivo a lungo materiale e immateriale <ul style="list-style-type: none"> • Vendita terreni • Impianti in corso 	500	1700
Gestione finanziaria <ul style="list-style-type: none"> • Saldo rata mutuo • Ottenimento nuovo mutuo • Pagamento oneri finanziari • Incasso crediti finanziari a breve • Concessione crediti finanziari a breve • Concessione crediti 	2000* 500* 1550 1000	4900 1500

finanziari a lungo termine		
Gestione tributaria		
• Pagamento imposte	600*	
Gestione patrimonio netto		
• Distribuzione dividendi	500*	
Gestione TFR		
• Pagamento TFR	100*	
Saldo cassa e banca		
Totali	8100	8100

* Le poste contrassegnate da asterisco identificano le voci ricorrenti, ossia i valori che si presume non abbiano natura meramente occasionale.

Sulla base delle informazioni sopra riportate, il rendiconto finanziario dell'impresa No Cash S.p.A., strutturato secondo lo schema previsto dal principio OIC 10 *Rendiconto finanziario*⁹, sarebbe, invece, contraddistinto dal seguente schema:

	Esercizio n
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	10.030
(Pagamenti a fornitori di materie prime)	(6.380)
(Pagamenti a fornitori di costi marketing)	(500)
(Pagamenti a fornitori di costi amministrativi)	(700)
(Pagamenti a fornitori di servizi vari)	(2.100)

⁹ Il principio OIC 10 *Rendiconto finanziario* impone l'indicazione dei valori dell'esercizio in chiusura e dell'esercizio precedente. Nel caso sopra esposto, poiché l'obiettivo è dimostrare come l'analisi puntuale di un quoziente alla data di chiusura conti non possa essere considerata dirimente al fine della verifica della temporanea situazione di oggettiva difficoltà, si riportano solo i valori dei flussi dell'esercizio n, ossia del periodo amministrativo in cui si presume venga richiesta la rateazione del debito tributario.

(Pagamento salari e contributi a dipendenti)	(2.200)
Costruzioni interne	500
Cash flow monetario prodotto dalla gestione caratteristica	(1.350)
(Imposte pagate sul reddito)	(600)*
(Oneri finanziari pagati)	(500)*
(Pagamento tfr a dipendenti)	(100)*
Flusso finanziario prodotto dalla gestione reddituale (A)	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti in impianti)	(500)
Prezzo di realizzo disinvestimenti in terreni	1.700
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	(1.550)
Incassi	1.500
<i>Attività finanziarie immobilizzate</i>	
(investimenti)	(1.000)
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B)	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Accensione nuovo mutuo	4.900
(Rimborso quota annua mutuo)	(2.000)*
<i>Mezzi propri</i>	
(Dividendi pagati)	(500)*
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento (C)	
Variazione disponibilità liquide	-----

Disponibilità liquide all'1/1/n	10
Disponibilità liquidite al 31/12/n	10

* Le poste contrassegnate da asterisco identificano le voci ricorrenti, ossia i valori che si presume non abbiano natura meramente occasionale.

Come si può notare, nella stesura del rendiconto illustrato dell'OIC 10 *Rendiconto finanziario* si è optato per l'indicazione del c.d. cash flow monetario caratteristico, ossia del flusso monetario generato dalla gestione tipica aziendale.

Tale flusso deriva dalla sommatoria dei flussi monetari legati a ricavi e costi che presentano dirette connessioni con lo svolgimento dell'attività caratteristica.

Non è questa la sede corretta per evidenziare alcune criticità informative che contraddistinguono lo schema proposto dal documento OIC 10 *Rendiconto finanziario*.

Per il conseguimento degli scopi che si prefigge con tale opera, è sufficiente evidenziare come, malgrado il cash flow monetario caratteristico non sia previsto dal documento OIC 10 *Rendiconto finanziario*, chi scrive ritiene opportuna la sua evidenziazione nell'ambito dei flussi derivanti dalla gestione reddituale.

Anche se l'indicazione di tale aggregato non è, pertanto, specificatamente prevista dal principio OIC 10 *Rendiconto finanziario*, la sua elevata capacità segnaletica suggerisce, o, per meglio dire, "impone a livello informativo" di procedere all'evidenziazione di tale aggregato.

Il *cash flow* monetario caratteristico dovrebbe rappresentare la fonte ricorrente per eccellenza.

La gestione tipica aziendale dovrebbe infatti generare un flusso monetario tale da equilibrare, seppur con l'aiuto di altre fonti ricorrenti, tutti i fabbisogni di natura non occasionale.

La rilevanza informativa di tale aggregato impone quindi la sua determinazione nell'ambito della sezione del rendiconto destinata al calcolo dei flussi finanziari prodotti dalla gestione reddituale.

Dai dati sopra esposti si nota che l'impresa No Cash S.p.A. è contraddistinta da un cash flow monetario caratteristico negativo in quanto la gestione tipica, anziché generare una fonte finanziaria, provoca un fabbisogno.

Questo significa che l'attività caratteristica, anziché produrre un costante flusso in entrata, drena ingenti risorse finanziarie.

Ciò testimonia una situazione di grave sofferenza finanziario-monetaria. Si nota, inoltre, che le fonti ricorrenti risultano assenti a fronte di una presenza di fabbisogni caratterizzati da “non occasionalità” (quali, ad esempio, il pagamento delle imposte, degli oneri finanziari, della quota annuale del mutuo, ecc.).

La circostanza che il cash flow monetario caratteristico dreni risorse finanziarie anziché contribuire alla loro produzione è accompagnato dalla presenza del netto squilibrio risultante fra fonti e fabbisogni ricorrenti.

Ciò dimostra che la situazione finanziaria dell'impresa è contraddistinta da un profondo squilibrio dinamico, malgrado l'indice statico di liquidità superi l'unità e mostri, nel contempo, un notevole miglioramento.

Oltre a ciò, si può notare come le fonti ricorrenti risultino totalmente assenti a fronte, invece, di fabbisogni che, periodicamente, si presentano nell'ambito della gestione aziendale.

Tale discrasia fra fonti ricorrenti e fabbisogni non occasionali fa sì che, necessariamente, i fabbisogni ripetitivi nel tempo vengano, costantemente, finanziati con fonti di natura occasionale che, per definizione, non possono avere la caratteristica della continuità temporale.

Tutto ciò evidenzia una situazione finanziaria a breve termine estremamente squilibrata, malgrado l'indice di liquidità mostri un trend crescente e, nell'esercizio n. raggiunga un valore superiore all'unità.

Il caso sopra esposto dimostra, pertanto, in modo chiaro e incontrovertibile, come l'apparente buon andamento del *ratio* di liquidità possa occultare una situazione finanziaria gravemente squilibrata, la quale, a tutti gli effetti, è identificativa della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” che, ex art. 19 D.P.R. 602/73, rappresenta l'elemento discriminante atto a garantire l'accettazione della richiesta di rateazione del debito tributario.

Ciò comporta la logica conseguenza che la mera analisi dell'indice di liquidità, così come imposto dalle Direttive Equitalia, non identifica lo strumento tecnico corretto al fine della verifica della presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ossia di ciò che l'art. 19 D.P.R. 602/73 considera l'elemento discriminante al fine dell'ottenimento della dilazione di pagamento dei debiti tributario ossia

CAPITOLO IV

GIURIDICITÀ DELLE DIRETTIVE EQUITALIA: LA POSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE. CONSEGUENZE SULLA REALE CAPACITÀ DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ DI ESSERE INTESO QUALE STRUMENTO ATTO A VERIFICARE LA PRESENZA DI UNA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ

SOMMARIO: 1. La giuridicità riconosciuta alle direttive Equitalia: limiti della capacità delle direttive di “interpretare” la normativa giuridica riguardante la rateizzazione fiscale.

1. La giuridicità riconosciuta alle direttive Equitalia: limiti della capacità delle direttive di “interpretare” la normativa giuridica riguardante la rateizzazione fiscale

Da quanto illustrato nelle pagine precedenti, si comprende che focalizzare l'attenzione su un unico indicatore statico senza attuare una contestuale analisi del suo trend temporale e in assenza di un serio approfondimento della situazione finanziaria dinamica espressa dall'intrecciarsi dei flussi monetari illustrati e sintetizzati nel rendiconto finanziario, non consente di esprimere un giudizio, valido e coerente sulla situazione gestionale di un'azienda.

Tanto meno, a parere di chi scrive, se l'oggetto di attenzione è focalizzato sugli aspetti finanziari dell'attività imprenditoriale.

L'analisi di un singolo indice, quale può essere il *ratio* di liquidità, può, pertanto, aiutare a comprendere la situazione aziendale ma non può condurre ad esprimere un giudizio inequivocabile e categorico circa la presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, elemento quest'ultimo conside-

rato *condicio sine qua* non dall'art. 19 D.P.R. 602 al fine dell'accettazione, da parte dell'agente di riscossione, della richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

I limiti economico-aziendali attribuiti ad un indicatore di una "competenza" che, in termini teorici, trascende la reale capacità informativa del ratio potrebbe essere, semplicemente, accettata o, per meglio dire, applicata, qualora l'assegnazione giuridica di tale competenza non potesse essere posta in discussione.

Può capitare che una norma legislativa imponga un obbligo contabile poco comprensibile o, addirittura, foriero di dubbi circa la sua validità economico-aziendale.

Finché, però, la fonte giuridica dell'obbligo è in vigore, il dovere che ne scaturisce è obbligatorio fintantoché il legislatore, prendendo atto che la norma non è adeguata, modifica il contenuto e/o la struttura della norma.

Le Direttive Equitalia sono strumenti indispensabili atti a fornire informazioni a tutta la struttura dell'agenzia di riscossione consentendo, nel contempo, di standardizzare i comportamenti che, in assenza di principi condivisi, potrebbero adottare soluzioni differenziate a fronte di casi analoghi.

In questa sede non si pone in dubbio che le direttive Equitalia svolgano un rilevante ruolo di "omogeneizzazione" dei comportamenti che devono essere attuati nelle varie sedi dell'agente di riscossione sparse in tutto il territorio nazionale. Tale importante funzione è, infatti, da tutti riconosciuta.

La problematica che qui si intende affrontare è differente.

Ciò che ci si chiede è se le direttive Equitalia posseggano il potere giuridico di identificare l'elemento tecnico da cui far dipendere l'accettazione o il rifiuto della domanda di dilazione determinando, addirittura, nel contempo, il limite quantitativo oltre il quale le domande possono essere rigettate.

Tutto ciò tenendo ben presente che il principio generale cui viene collegata la possibilità di ottenere la dilazione di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, viene dettato da una legge che, pur limitandosi ad individuare le caratteristiche generiche dei soggetti che possono accedere a determinate agevolazioni di pagamento ("presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà), individua, però, il principio base a cui l'agente di riscossione deve, obbligatoriamente, far riferimento.

A prescindere dalle considerazioni di merito esposte in precedenza, ci si deve chiedere, quindi, se una direttiva Equitalia,

stabilendo una netta linea discriminante, pragmaticamente non modificabile (salvo che l'agente di riscossione applichi l'eccezione a cui abbiamo fatto riferimento nelle pagine precedenti, evento che, come già sottolineato, è estremamente infrequente), fra contribuenti che possono ottenere una rilevante agevolazione e soggetti a cui viene negata tale possibilità, possa, legittimamente, svolgere un sostanziale ruolo di "interpretazione autentica" di un atto normativo qual è l'art. 19 D.P.R. 602/73.

Un simile ruolo potrebbe essere svolto solo da un atto contraddistinto da giuridicità certa.

In merito a questa problematica ogni studioso può assumere la posizione dottrinale che ritiene più corretta.

Tuttavia, come accade in campo giurisprudenziale, anche nel contesto fiscale gli elementi pragmatici realmente discriminati sono le decisioni delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione.

A fronte di posizioni dottrinali fondate su basi teoriche più o meno condivisibili, ciò che assume concreto rilievo, quanto meno nel breve termine, sono le affermazioni espresse dai giudici nelle sentenze.

E' pertanto essenziale comprendere se, per le Commissioni Tributarie, le direttive Equitalia siano dotate di legittima giuridicità.

A questo riguardo, appaiono di particolare rilevanza due sentenze, emesse rispettivamente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, le quali, non si limitano a sollevare dubbi in proposito ma, assumendo una posizione molto rigida, negano che le direttive Equitalia abbiano una giuridicità che consenta loro di sviluppare la funzione "di interpretazione autentica" di quanto indicato nell'art. 19 D.P.R. 602/73.

Prima di commentare le sentenze, si ritiene utile, ai fini della comprensione dell'intera problematica, di riportarne l'intero dispositivo delle due decisioni. Al termine, si effettueranno le considerazioni di merito che, in sostanza, condurranno ad affermare che le direttive Equitalia non possono imporre la linea discriminante di cui all'art. 19 D.P.R. 602/73 stabilendo un limite quantitativo all'indice di liquidità così come strutturato e determinato sulla base delle direttive stesse.

C.T. Prov. Treviso 11.11.2014 n. 763/9/14**FATTO**

La parte produce nel settore orafico ed occupa un centinaio di dipendenti.

Nel novembre del 2013 aveva chiesto ad Equitalia la rateizzazione in 72 rate di importo costante del proprio debito emerso da due cartelle esattoriali nn. [Omissis] + [Omissis] per un totale di € 208.410,63. Equitalia aveva respinto la richiesta ritenendo che "gli indici deputati a definire la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica non sono tali da provare l'effettiva esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973, in particolare l'indice di liquidità non è inferiore a 1". L'indice di liquidità è determinato come rapporto tra la sommatoria di liquidità differita e liquidità corrente con il passivo corrente.

La parte contesta il fatto che questo indice, in base al quale Equitalia ha negato la rateizzazione del debito, sia solamente un espediente interno ad Equitalia non previsto da alcuna norma. La norma prevede che "l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili".

Osserva la Commissione che oggettivamente la ditta versa in temporanea situazione di difficoltà. Ha presentato un piano concorsuale di risanamento, ha ridotto il proprio fatturato del 45%, ha ridotto il numero dei dipendenti. C'è stato anche un accordo presso la sede della Provincia di Treviso tra la ditta e le rappresentanze sindacali per la riduzione dei costi aziendali in seguito al perdurare della crisi nel settore orafico. L'indice indicato da Equitalia è un rafforzativo di questa temporanea difficoltà economica.

In questo senso si è espressa la CTP di Torino, sez. 2 con la sentenza n. 62 del 31.1.2011. L'art. 19 del DPR 602/1973 non stabilisce particolari condizioni, ma si limita a richiedere che

sussista una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", così come la parte ha dimostrato.

La Commissione pertanto ritiene che il diniego della rateizzazione comporterebbe un ulteriore pesante aggravio sulla situazione economica della ditta ricorrente. E ritiene che il diniego non sia giustificato in base alla norma citata.

Pertanto accoglie il ricorso. Data la particolarità della questione compensa le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

C.T. Prov. Torino 31.1.2011 n. 62/2/11

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente:

- previa disapplicazione della Direttiva Equitalia, annullare il diniego impugnato per i motivi sub I e II.

Con vittoria delle spese di lite.

Per Equitalia Nomos spa:

- in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo;

- nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nomos in quanto infondata.

In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Equitalia Nomos spa in quanto infondata.

Con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 26.4.2010 la sig.ra An. Gi. ha im-

pugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione notificatole da Equitalia Nomos spa il 24.2.2010. Equitalia Nomos spa si costituiva in giudizio. Con ordinanza in data 21.6.2010 il Collegio sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 25.10.2010 il ricorso veniva discusso e deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il provvedimento impugnato Equitalia Nomos spa ha rigettato l'istanza di rateazione di cartella di pagamento di € 12.432,03 presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73, in quanto l'istanza non era stata corredata dalla certificazione ISEE ed in quanto risultavano rate scadute e non pagate in relazione ad una rateazione precedentemente concessa.

Preliminarmente Equitalia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stato presentato oltre i termini di cui all'art. 21 DLgs 546/92.

L'eccezione è infondata.

Sostiene, infatti, Equitalia di avere comunicato il provvedimento di rigetto in data 18.2.2010 tramite fax alla consulente della ricorrente che era stata incaricata della presentazione dell'istanza e che, conseguentemente, il ricorso, spedito il 26.2.2010, sarebbe tardivo.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, peraltro, risulta che il provvedimento di diniego, anticipato via fax, in data 18.2.2010 è stato spedito per raccomandata, sempre presso lo studio della consulente, che l'ha ricevuto solo in data 24.2.2010.

Da quanto sopra si evince quindi che, in verità, Equitalia non ha mai ritualmente notificato il provvedimento alla parte; infatti, la consulente era stata incaricata di presentare l'istanza, ma la contribuente non aveva eletto domicilio presso la stessa.

La notifica, quindi, per essere validamente eseguita, avrebbe dovuto essere inviata alla residenza della contribuente.

Quest'ultima, avendo interesse alla decisione della controversia, ha inteso sanare il vizio di notifica di cui sopra presentando ugualmente il ricorso, ma il *dies a quo* per valutare la tempestività del ricorso non può certo essere la data del fax, che non ha alcun valore legale.

La data di notifica è quella del 24.2.2010, data di ricezione della raccomandata da parte della consulente, raccomandata che costituisce invece modalità prevista dal legislatore per la

notifica degli atti dell'agente della riscossione (art. 26 DPR 602/73).

Il ricorso è quindi stato proposto tempestivamente.

Nel merito, smentito documentalmente che alla data del provvedimento di diniego di cui trattasi la sig.ra Gi. fosse in debito per dilazioni precedentemente accordate e non essendo stato provato da Equitalia che la stessa fosse stata dichiarata decaduta da precedenti rateazioni, non resta che da esaminare la legittimità della richiesta da parte dell'agente della riscossione della certificazione ISEE a corredo dell'istanza di rateazione.

L'art. 19 DPR 1973/602 non stabilisce alcunché, limitandosi a richiedere che sussista una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà". Equitalia ha emanato in proposito la direttiva n. [Omissis] del 13.4.08 con la quale distingue i debiti fino a € 5.000,00, per i quali non si prevede la necessità di alcuna allegazione probatoria a corredo dell'istanza di rateazione, da quelli di importo superiore, per i quali invece è richiesta la produzione della certificazione ISEE. Come è noto tale certificazione ha per fine quello di valutare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (asili nido, mense scolastiche, ecc.), cioè la situazione di indigenza, fine che esula completamente da quello in oggetto.

La concessione della rateazione, infatti, sulla base della norma sopraindicata non postula affatto una situazione di indigenza, ma la difficoltà, temporanea, a far fronte al debito in unica soluzione, situazione che va valutata con riferimento a ben altri parametri, quali l'entità del debito con riferimento al reddito del debitore.

La pretesa di Equitalia di ottenere la certificazione ISEE, a fronte dell'inutilità della stessa ai fini della valutazione richiesta dalla predetta norma, è pertanto ingiustificata ed eccessivamente gravatoria nei confronti del contribuente.

Il ricorso, quindi, è fondato e deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato.

Data la particolarità della questione si ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

In merito alla problematica qui analizzata, particolare rilievo assume la decisione della Commissione Tributaria di Treviso emessa il 11/11/2014 n. 763/9/14.

Come si può leggere da quanto sopra riportato, la Commissione di Treviso ha sostanzialmente negato la giuridicità delle direttive Equitalia, equiparandole a meri atti interni dell'organizzazione di riscossione, i quali, come tali non sono in grado di individuare linee di demarcazione invalicabili al fine dell'identificazione della temporanea situazione di oggettiva difficoltà citata dall'art. 19 D.P.R. 602/73.

Questa sentenza affronta il caso di un'impresa orafa con circa un centinaio di dipendenti, che nel novembre 2013 aveva chiesto ad Equitalia la rateizzazione in 72 rate di importo costante del proprio debito, emerso da due cartelle esattoriali per un totale di € 208.410,63.

Equitalia aveva respinto la richiesta con la motivazione che "gli indici deputati a definire la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica non sono tali da provare l'effettiva esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973, in particolare l'indice di liquidità non è inferiore a 1".

Il ricorso dell'impresa si basò sul concetto che questo indice, a causa del quale Equitalia aveva negato la rateizzazione del debito, fosse solamente un espediente interno ad Equitalia non previsto da alcuna norma.

La Commissione Tributaria di Treviso ha constatato come l'azienda fosse in reale difficoltà finanziaria, dimostrata, fra l'altro, dal fatto di aver presentato un piano concorsuale di risanamento, di aver ridotto il proprio fatturato del 45% e di aver diminuito il numero dei dipendenti.

La Commissione ha evidenziato inoltre che era intervenuto anche un accordo presso la sede della Provincia di Treviso tra la ditta e le rappresentanze sindacali per la riduzione dei costi aziendali in seguito al perdurare della crisi nel settore orafa, a dimostrazione dei problemi che l'impresa stava cercando di gestire e superare.

Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto di dover considerare il quoziente indicato da Equitalia un mero rafforzativo di questa temporanea difficoltà economica. In particolare, nella sentenza si afferma che "l'art. 19 del DPR 602/1973 non stabilisce particolari condizioni, ma si limita a richiedere che sussista una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", così come la parte ha dimostrato.

La Commissione pertanto ha ritenuto che il diniego della rateizzazione avrebbe comportato un ulteriore pesante aggravio sulla situazione economica della ditta ricorrente. E ritiene che il diniego non sia giustificato in base alla norma citata.”

Considerare le direttive Equitalia “semplici” atti che, al più, possono fornire informazioni/considerazioni utili per interpretare la legge, ma non possono mai costituire atti giuridici che sostanzialmente integrano il contenuto legislativo e/o forniscono una “interpretazione autentica” di atti normativi, non rappresenta pertanto una mera teoria dottrinale, bensì rispecchia una posizione assunta esplicitamente da un giudice tributario.

O, per meglio dire, da più giudici tributari in quanto alla medesima conclusione, seppur con riferimento ad una situazione parzialmente diversa, è giunta anche la Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la decisione del 31.1.2011 n. 62/2/11.

Prima di commentare tale decisione è opportuno sottolineare come le affermazioni contenute nella sentenza della Commissione di Treviso (così come in quella di Torino) minano alla base la teoria secondo cui la presenza di un indice di liquidità superiore all’unità impedisce, di per sé, di ottenere la rateazione di pagamento a causa di una non meglio precisata “situazione finanziaria non contraddistinta da difficoltà particolari”.

Questa considerazione è molto rilevante in quanto differenzia la situazione in cui il ratio di liquidità supera l’unità rispetto al caso in cui, la direttiva 13/5/2008 n. 7 stabilisce che “qualora [...] l’applicazione dei parametri sopra indicati (indice di liquidità e quoziente alfa, n.d.a.) non consenta l’accesso alla rateazione, l’impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta da far ritenere comunque sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà [quali] improvvise crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, eventi imprevedibili provocati da forza maggiore [...] che per loro natura e per le caratteristiche proprie del processo produttivo, nono possono trovare espressione nell’indice di liquidità [...]”.

Le due situazioni sono, infatti, completamente differenziate.

In merito alla frequenza dell’applicazione dell’eccezione di cui alla direttiva 13/5/2008 n. 7, si è già evidenziato come

questa norma sia poco applicata da parte dell'Agente di Riscossione.

Allo stato dell'arte è, pertanto, l'indice di liquidità a rappresentare, in base alle imposizioni contenute nelle direttive Equitalia, l'elemento discriminante base affinché si possa distinguere le aziende in temporanea situazione di obiettiva difficoltà dalle entità imprenditoriali non contraddistinte da una simile caratteristica.

Anche se, la stessa direttiva n. 7/2008 ipotizza che, in particolari casi, sia possibile ottenere la rateazione in presenza di un ratio di liquidità superiore ad uno (qualora l'impresa supporti la sua richiesta con elementi particolarmente convincenti rispetto alla propria situazione di difficoltà temporanea di natura finanziaria), si comprende facilmente come sia ben diversa la situazione in cui, al contrario, si afferma che l'ammontare dell'indice di liquidità non può essere considerato, aprioristicamente, l'elemento discriminante fra aziende in temporanea difficoltà e aziende prive di tale caratteristica.

L'affermazione, quindi, della Commissione Tributaria di Treviso che gli indici deputati a definire la situazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (identificati dalle direttive Equitalia) non sono tali da provare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/73, circostanza che vale, soprattutto, per l'indice di liquidità non inferiore ad uno, significa evidenziare come la situazione di difficoltà aziendale non possa essere determinata dall'analisi puntuale di un indice bensì debba, necessariamente, derivare da un approfondimento completo di tutti gli indicatori, statici e dinamici che consentono di comprendere l'andamento della gestione aziendale.

Tale principio era già stato affermato in precedenza dalla sentenza della Commissione Tributaria di Torino il 31/1/2011 n. 62/2/11. Tale decisione non riguardava un'impresa bensì una persona fisica per la quale le direttive Equitalia del 13/5/2008 n. 17 e dell'1/3/2012 n. 7, integrate dal dettato del comunicato stampa dell'8/5/2013, impongono, per debiti superiori a 50.000 euro, che il contribuente alleggi l'attestazione ISEE.

La Commissione di Torino afferma che, come è noto, tale certificazione (ISEE n.d.a.) ha per fine quello di valutare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (asili nido, mense scolastiche, ecc.), cioè la situazione di indigenza, fine che esula completamente da quello in oggetto.

La concessione della rateazione, infatti, sulla base della norma sopraindicata non postula affatto una situazione di indigenza, ma la difficoltà, temporanea, a far fronte al debito in unica soluzione, situazione che va valutata con riferimento a ben altri parametri, quali l'entità del debito con riferimento al reddito del debitore.

La pretesa di Equitalia di ottenere la certificazione ISEE, a fronte dell'inutilità della stessa ai fini della valutazione richiesta dalla predetta norma, è pertanto ingiustificata ed eccessivamente gravatoria nei confronti del contribuente. Il ricorso, quindi, è fondato e deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato.

Anche la Commissione Tributaria di Torino ha pertanto ritenuto non vincolante quanto disposto dalle direttive Equitalia, equiparando le stesse a semplici atti interni dell'agente di riscossione, privi della necessaria giuridicità che garantirebbe la possibilità di integrare e/o fornire elementi di interpretazione costrittiva della normativa in vigore.

La posizione dei giudici tributari dimostra quindi come anche l'autorità competente in ambito fiscale si ritenga che l'indice di liquidità non debba e non possa mai essere considerato il solo elemento discriminante al fine della verifica di una temporanea situazione di obbiettiva difficoltà, che, ex art. 19 D.P.R. 602/73, garantisce l'ottenimento della rateazione del debito tributario.

Solo un'analisi completa di tutti gli indici di bilancio, integrata dall'approfondimento dei flussi in entrata e in uscita dall'azienda, può pertanto fornire i necessari elementi di conoscenza atti a consentire l'assunzione di una corretta decisione riguardante la concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo.

La determinazione dell'indice di liquidità rappresenta quindi solo un piccolo tassello dell'insieme delle informazioni necessarie affinché la dilazione del debito sia concessa alle imprese che, realmente, vivono una temporanea situazione di oggettiva difficoltà.

Per concludere queste brevi osservazioni, va considerato che il contribuente, ex art. 19 D.P.R. 602/73, comma 1-quinquies, ha il diritto di chiedere l'applicazione di un piano straordinario di rateazione qualora si trovi, per ragioni estranee

alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Al verificarsi di questa ipotesi, la dilazione di pagamento può essere aumentata fino a 120 rate. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, per comprovata e grave situazione di difficoltà si intende quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del suddetto comma.

La concessione del piano straordinario di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è disciplinata, oltre che dall'art. 19 D.P.R. 602/73, anche dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, di cui all'art. 52, comma 3 del decreto legge del 21/6/2013 n. 69, e convertito in legge del 9/8/2013 n. 98 (in seguito all'emanazione del quale all'art. 19 del D.P.R. 602/73 è stato aggiunto il comma 1-quinquies).

Per quanto riguarda i contribuenti diversi da persone fisiche e/o ditte individuali in regime fiscale semplificato, l'art. 3, comma 2 del sopra citato Decreto Ministeriale individua nei seguenti parametri gli elementi che comprovano l'esistenza di una situazione aziendale atta alla concessione del piano straordinario di rateazione: l'importo della rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5) c.c., e l'indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente] è deve essere compreso fra 0,50 e 1.

Mentre la concessione della rateazione ordinaria del debito è stata oggetto di una serie di specifiche direttive Equitalia, l'identificazione delle caratteristiche che un'azienda deve possedere per poter accedere a un piano straordinario di dilazione del debito tributario è stata affidata ad un Decreto del Ministero delle Finanze.

Pertanto la linea di demarcazione fra contribuenti che possono accedere alle 120 rate di pagamento e soggetti a cui è ne-

gata questa ulteriore agevolazione si fonda non su una direttiva Equitalia, bensì su un Decreto ministeriale.

Questo atto, diversamente dalle direttive Equitalia, è indubbiamente dotato di una propria forza normativa.

Come sopra riportato, anche detto decreto identifica nell'indice di liquidità disciplinato dalla direttiva Equitalia 36/2008 l'elemento discriminante per l'ottenimento del piano straordinario di pagamento del debito tributario.

Le critiche avanzate a questo riguardo nelle pagine precedenti continuano pertanto a sussistere.

Tuttavia, il fatto che la linea di demarcazione fra aziende che potenzialmente possono fruire del piano straordinario di versamento delle somme iscritte a ruolo e imprese non legittimate ad accedere a tale ulteriore agevolazione trovi fondamento in un Decreto Ministeriale e non in una direttiva Equitalia, comporta l'inattaccabilità giuridica dell'elemento discriminante individuato dall'art. 3 del Decreto MEF del 6/11/2013 (indice di liquidità compreso fra 0,50 e 1), malgrado quest'ultimo faccia riferimento ad un indice che solleva dubbi e perplessità.

In conclusione si può quindi affermare che, mentre l'incremento del numero di rate (da 72 a 120) soggiace, in modo giuridicamente inattaccabile, alla determinazione del solo indice di liquidità, calcolato in base al dettato della direttiva Equitalia 36/2008, la concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo, da attuarsi secondo il piano ordinario di pagamento, non può dipendere dal mero calcolo di quel quoziente.

Anche o, forse, soprattutto alla luce delle sopra riportate decisioni assunte dalle Commissioni Tributarie di Treviso e di Torino, è possibile pertanto ritenere che, malgrado l'emanazione delle direttive Equitalia del 13/5/2008 n. 17, dell'1/3/2012 n. 7 e del 6/10/2008 n. 36, la verifica della temporanea situazione di oggettiva difficoltà, ossia della *condicio sine qua non* imposta dall'art. 19 D.P.R. 602/73 per l'ottenimento della rateazione del debito tributario, deve dipendere non dal mero calcolo di un singolo quoziente, bensì dalla determinazione e interpretazione di un *set* completo di *ratios* finanziari completati dall'analisi dell'intreccio dei flussi di natura monetaria e finanziaria che incessantemente si producono e si consumano nel fluire della gestione aziendale

A conclusione si ritiene opportuno far rilevare come, al momento di iniziare questo lavoro, l'obiettivo che si voleva raggiungere era fornire una rete sintetica di indicatori che avrebbero potuto completare l'informativa offerta dall'indice di liquidità considerato, a nostro parere, a torto da Equitalia come unico strumento di discriminazione fra soggetti di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e aziende non contraddistinte da tale squilibrio finanziario.

L'obiettivo che si intendeva inizialmente conseguire è stato, però, accantonato in quanto si è compreso come non sia possibile identificare uno specifico grappolo di indicatori, con annessi valori minimi e massimi, che possano garantire, in maniera corretta e coerente con la situazione aziendale analizzata, la discriminazione fra imprese che, ex art. 19 D.P.R.602/73 possono fruire della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e soggetti che, in quanto privi delle caratteristiche ivi descritte, non hanno diritto di chiedere tale dilazione.

L'art. 19 D.P.R. 602/73 fa riferimento alla verifica di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Tale situazione non può essere individuata dall'analisi di alcuni singoli indicatori, soprattutto se connessi al raggiungimento o superamento di un determinato limite quantitativo.

Per comprendere la presenza di una momentanea difficoltà finanziaria che impedisce ad un soggetto il regolare versamento delle imposte e che, quindi, suggerisce di concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è necessario procedere ad una completa analisi, statica per indici e dinamica per flussi.

Nessun limite quantitativo potrà garantire la corretta discriminazione fra imprese in difficoltà e imprese prive di questa caratteristica.

Un'analisi incompleta, basata solo su alcuni indicatori non sarà mai in grado di fornire le informazioni precise di cui necessita chi deve decidere se concedere o meno la dilazione di pagamento.

Solo lo svolgimento di una completa analisi per indici e flussi, effettuata con perizia e competenza, potrà garantire l'informativa di cui necessita chi deve assumere le decisioni citate dell'art. 19 D.P.R. 602/73 la fornitura delle informazioni a cui fa riferimento l'art. 19 D.p.R. 602/73: la momentanea situazione di obiettiva difficoltà sarà individuata solo in seguito ad un'analisi statica e dinamica esaustiva, approfondita e, certamente, non basata sul valore di un singolo indicatore determinato, fra l'altro, con criteri che sollevano alcuni dubbi di natura teorico-contabile.

BIBLIOGRAFIA MINIMA DI RIFERIMENTO

- Alexander D., Nobes C., *Financial Accounting*, Prentice Hall 2010
- Allegrini A. , Giorgetti F. ,Greco G., *Il rendiconto finanziario: Logiche di costruzione e di interpretazione* Giappichelli 2014
- Antonelli V., D'Alessio R., *Analisi di bilancio*, Maggioli 2012
- AA.VV, *Diritto tributario italiano ed europeo. Sezione Studi ed attualità. Commenti*, Giappichelli 2015
- Avi M.S., *Management Accounting, Vol I, Financial Analysis*, Eif e-book 2012
- Bragg S.M. , *in Financial Analysis: A Controller's Guide*, 2nd Edition, Wiley, Hoboken, 2007
- Bragg S.M., *Financial Analysis. A Business Decision*, Accounting Tools, 2014
- Bubbio A., *Il Sistema degli indici di bilancio e dei flussi finanziari*, Isedi 2012
- Castaldi L., Frasoni G., Russo P., *Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè 2014
- Caramiello C., *Indici di bilancio: strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, Giuffrè 1993
- Ceriani G., Corsi C., *Analisi di bilancio mediante indicatori e quozienti: aspetti metodologici e caso di studio*, Cedam 2003
- Ceroli P., Ruggeri M., *L'analisi di bilancio per indici e flussi*, Giuffrè 2013
- D'alessio R., Antonelli V. , *Analisi di bilancio*, Maggioli 2012
- Di Lazzaro F., Musco G., *Analisi aziendale*, Giappichelli 2015

- Dezzani F., Biancone P., Busso D., *Ias/Ifrs*, Ipsa 2014
- Falsitta G., *Manuale di diritto tributario*, Cedam 2012
- Fantozzi A., Paparella F., *Lezioni di diritto tributario*, Cedam 2014
- Ferrero G., *Analisi di bilancio*, Giuffrè, 1972
- Ferrero G., Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., *Le analisi di bilancio: indici e flussi*, Giuffrè 2006
- Guerrini A., *Strumenti per la valutazione delle performance aziendali*, Giuffrè 2012
- Lemleux V., *Financial Analysis and Risk Management : Data Governance, Analytics and Life Cycle Management*, Springer 2014
- Lombardi Stocchetti G., *Valutazioni e analisi di bilancio*, Pearson, Milano, 2014
- Lombardi Stocchetti G., *Rendiconto finanziario e strumenti di business intelligence*, Egea 2006
- Mella P., *Indici di bilancio: guida alla procedura per l'analisi e il controllo della gestione aziendale*, Il Sole 24 ore editore 1996
- Mella P., Navarone M., *Analisi di bilancio*, Maggioli 2012
- Myer J.N., *Analisi di bilancio*, Etas Kompass 1968
- Mayes T.R., Shank T.M., *Financial Analysis*, Cengage Learning 2014
- Mella P., Navarone M., *Analisi di bilancio*, Maggioli 2012
- Paolucci G., *Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità operative*, F. Angeli 2014
- Pennam S. N., *Financial Statement Analysis and security valuation*, Mc Graw Hill, 2012
- Pisoni P., Devalle A., *Analisi finanziaria*, Giuffrè 2013
- Poddighe F., *Analisi di bilancio per indici*, Cedam 2004
- Polidoro M.F., *Analisi di bilancio e decisioni strategiche*, Maggioli 2012

- Provasoli A., Viganò A., *Bilancio, valutazioni, lettura, analisi*, Egea 2007
- Quagli A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, Giappichelli 2015
- Revsine L., Collins D., Johnson B., Mittelstaedt F., *Financial Reporting and Analysis*, McGraw Hill 2011
- Sarnagadharan, M., *Financial Analysis for Management Decisions*, PHI Learning 2011
- Shebba K., *Financial Management*, Pearson Education 2010
- Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., *L'analisi economico-finanziaria di bilancio* Giuffrè 2014
- Teodori C., *Analisi di bilancio*, Giappichelli 2008
- Tinelli G., *Istituzioni di diritto tributario. Il sistema dei tributi*, Cedam 2015
- Warren C., Reeve J., Fess P., *Corporate financial accounting*, South-Western, 2002
- Weaver S., *The Essentials of Financial Analysis*, McGraw Hill 2011
- Wild J., Shaw K., Chiappetta B., *Financial and Managerial Accounting. Information for Decisions*, Mc Graw Hill 2012

